

Rassegna Stampa

da Martedì 24 dicembre 2024 a Martedì 31 dicembre 2024



Centro Studi C.N.I.

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Infrastrutture e costruzioni				
1	Il Sole 24 Ore	30/12/2024	Data center, nuove regole in arrivo (A.Paparo)	3
5	Italia Oggi	28/12/2024	Chiusa l'era del commissario Elisabetta Spitz al Mose, il governo da' i poteri all'Autorita'	5
I	Italia Oggi Sette	30/12/2024	Espropriazioni senza doppioni (M.Pauletti)	6
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
1	Il Sole 24 Ore	29/12/2024	Bonus edilizi: i tagli partono da caldaie e seconde case (G.Latour)	7
4	Il Sole 24 Ore	29/12/2024	Superbonus 2023, spese in dieci anni con l'integrativa (G.Gavelli)	9
5	Il Sole 24 Ore	29/12/2024	Codice appalti, trattamenti diversi tra lavori e servizi (G.Pogliotti)	10
7	Il Sole 24 Ore	29/12/2024	Brevi - Sisma Centro Italia, Superbonus esaurito	11
11	Il Sole 24 Ore	27/12/2024	Costi delle costruzioni: +20% in tre anni, meta' per il Superbonus	12
11	Il Sole 24 Ore	27/12/2024	Piu' tempo ai Comuni per le osservazioni (C.Dominelli)	13
1	Il Sole 24 Ore	24/12/2024	Appalti, revisione prezzi allargata (G.Latour/G.Pogliotti)	14
38	Italia Oggi	27/12/2024	Controlli doc sull'esecuzione dei servizi	16
30	Italia Oggi	24/12/2024	Servizi tecnici, equo compenso (A.Mascolini)	17
9	Italia Oggi Sette	30/12/2024	Reato se il 110 resta nel cassetto (D.Ferrara)	18
27/28	Italia Oggi Sette	30/12/2024	Sopraelevazione con cautele (G.Di Rago)	20
Rubrica Information and communication technology (ICT)				
3	Il Sole 24 Ore	24/12/2024	Opere digitali solo a partire dalla soglia di 2 milioni (P.Melandro)	22
Rubrica Economia				
1	Il Sole 24 Ore	30/12/2024	Acquisizioni studi, ammortamento in cinque anni (G.Gavelli)	23
11	Il Sole 24 Ore	30/12/2024	Commercialisti, +10% per il reddito medio (V.M.)	25
1	Italia Oggi Sette	30/12/2024	Deontologia con effetti concreti (M.Longoni)	26
4	Italia Oggi Sette	30/12/2024	Il credito 5.0 conquista appeal (B.Pagamici)	27
Rubrica Università e formazione				
9	Il Sole 24 Ore	30/12/2024	Nuova spinta al modello "4+2" con piu' risorse in manovra (E.Bruno/C.Tucci)	29
11	Il Sole 24 Ore	30/12/2024	L'istruzione parentale riduce la formazione	31
Rubrica Professionisti				
28	Il Sole 24 Ore	28/12/2024	Scambio di informazioni con il revisore legale prima di segnalare la crisi (N.Cavalluzzo)	32
22	Italia Oggi	28/12/2024	Sindaci e revisori a braccetto (L.De Angelis)	34
23	Italia Oggi	28/12/2024	Privacy, sbaglia il Dpo (data protection officer), ma la multa la paga il titolare del tratt (A.Messina)	35
33	Italia Oggi	27/12/2024	Per le professioni una sfilza di stop and go (S.D'alessio)	36
27	Italia Oggi	24/12/2024	Giustificazioni per il lavoro senza citare dati sanitari (A.Ciccio Messina)	37
34	Italia Oggi	24/12/2024	Commercialisti, redditi in crescita del 10% (S.D'alessio)	38
Rubrica Normative e Giustizia				
25	Il Sole 24 Ore	24/12/2024	Penale. Abrogato l'abuso, la condanna e' per la rivelazione di segreto (G.Negri)	39



Data center, nuove regole in arrivo

Infrastrutture

Codice Ateco ad hoc e legge generale. Sono previsti circa 50 progetti entro il 2026

Da gennaio 2025 i Data center italiani – ancora identificati come generici edifici industriali – avranno il loro primo codice Ateco di riferimento, ovvero la combinazione alfa numerica che identifica l'attività economica

svolta dall'impresa, e che semplificherà la richiesta dei permessi presso i Comuni. Per la prima volta questo codice andrà a rappresentare la gran parte delle attività che porta avanti un Data center. Nel corso del 2025 dovrebbe arrivare la prima legge nazionale legata a queste infrastrutture così strategiche per il Paese, una fusione delle quattro proposte di legge presentate quest'anno. Intanto, l'intelligenza artificiale va rivedere al rialzo la previsione degli investimenti nel settore, che potrebbero toccare i 15 miliardi di euro entro il 2028.

Alexis Paparo — a pag. 8

Data center, in arrivo le nuove regole

Il quadro. Pronto da gennaio un codice Ateco ad hoc: permessi comunali più facili. Al lavoro per una legge generale. Nel 2025 focus su efficienza e la

I numeri. Previsti 15 miliardi di euro di investimenti nel settore entro il 2028, il 10-15% focalizzati su strutture con intelligenza artificiale

Pagina a cura di
Alexis Paparo

Da gennaio 2025 i Data center italiani – che sono ancora identificati come generici edifici industriali – avranno il loro primo codice Ateco di riferimento, ovvero la combinazione alfa numerica che identifica l'attività economica svolta dall'impresa e che semplificherà la richiesta dei permessi presso i Comuni. Nel corso dell'anno, dovrebbe arrivare la prima legge nazionale legata a queste infrastrutture così strategiche per il Paese. Lo racconta Sherif Rizkalla, presidente di Ida (Italian datacenter association), l'associazione italiana dei costruttori e operatori di Data center che riunisce gli attori del settore. «Questo codice Ateco, definito con l'Istat e in accordo con l'Unione Europea, per la prima volta andrà a rappresentare la gran parte delle attività che porta avanti un data center. Non viene infatti ancora riconosciuta l'attività immobiliare, dallo scouting di terreni alla due diligence, alla ricerca dell'energia per l'allacciamento alla rete. Ma crediamo che lo step finale arriverà con la legge nazionale, che scaturirà dalle proposte in discussione», aggiunge Rizkalla.

Il 2024 si chiude infatti con quattro proposte di legge (Azione, Lega, Fratelli d'Italia e Pd) che chiedono di riconoscere il settore e standardizzare regole e

tempistiche. «Dopo una prima audizione alla Camera a metà dicembre – alla quale Ida ha partecipato insieme ad altre associazioni di categoria e aziende – siamo in attesa degli sviluppi che vanno nella direzione dello snellimento delle procedure di permessistica e della definizione di scadenze fisse. Tutto deve essere chiaro: non ci devono essere incognite per un investitore che vuole realizzare un Data center in Piemonte o in Calabria», aggiunge Rizkalla.

Oltre che per gli aspetti normativi, il 2025 vedrà evoluzioni in due macro aree: l'intelligenza artificiale e l'efficienza. «Anche grazie all'impatto dell'1a, gli investimenti nel settore potrebbero toccare i 15 miliardi di euro entro il 2028 – continua Rizkalla –, di cui un 10-15% saranno investiti in strutture capaci di ospitare l'intelligenza artificiale, ovvero con una potenza di calcolo di 100, 150 megawatt. Oggi in Italia non ci sono strutture pronte a optare per l'1a. Ma, dei circa 50 progetti previsti fra 2025 e 2026, da quattro a sei saranno proprio realizzati per ospitarla».

Sull'onda di questa enorme ricerca di potenza, più si riesce a essere efficienti e a ridurre i consumi, più si diventa competitivi. Come l'1a influirà sul design delle infrastrutture? «I Data center italiani costruiti dopo il 2019 sono già molto efficienti, con un Pue medio di 1.3 (il Pue è la misurazione dell'efficacia di utilizzo del-

l'energia, Power Usage Effectiveness). Nei prossimi anni mi aspetto che si affermi il raffreddamento tramite liquidi di nuova generazione, senza uso di acqua o energia (liquid cooling) che farà scendere il Pue sotto l'1.2. Poi, che tutto il calore generato dai server venga reimpresso in rete in progetti di teleriscaldamento. Quest'anno a Milano è stato presentato il data center Avalon 3 di Retelit, il primo progetto in Italia che redistribuisce il recupero di calore alle famiglie del Municipio 6. Frutto della partnership fra Retelit, A2A e DbA Group, sarà operativo dal 2026. Mi aspetto che il teleriscaldamento sia la norma per i nuovi progetti, e che anzi diventi un requisito della legge nazionale», sottolinea ancora Rizkalla.

Anche secondo Andrea Faeti, direttore vendite Enterprise Accounts Italia di Vertiv – fornitore di soluzioni per le infrastrutture digitali critiche e le soluzioni di continuità – «il liquid cooling sta vivendo una rivoluzione nel settore. Attualmente, questa tecnologia rappresenta più di un settimo del mercato del raffreddamento (che oggi corrisponde a 7,7 miliardi di dollari, secondo Omdia Research), ma le previsioni sono ancora più promettenti: entro il 2027, si stima che raggiungerà un terzo del mercato globale. Il nuovo paradigma è che bisogna lavorare assieme – continua Faeti – non è possibile realizzare data center di questa tipologia, senza

pensarli come progetti integrati fra IT, infrastrutture e territorio».

Faeti rileva che la tendenza verso il liquid cooling è destinata a consolidarsi nei prossimi anni non solo in strutture ex novo, ma anche in data center già esistenti, «con una differenza di efficienza rispetto a una struttura completamente nuova che può essere sotto il 5%, se si parte da un data center esistente già a elevata efficienza e se le condizioni di lavoro dei sistemi liquid

siano compatibili», rileva Faeti.

Infine, sia Rizkalla sia Faeti prevedono un'accelerazione della diversificazione energetica. Vertiv segnala anche lo sviluppo di microgrid, ovvero reti locali di produzione e distribuzione di energia, che funzionano in maniera indipendente dall'infrastruttura di rete. «Due le direttrici – conclude Faeti – l'espansione dei sistemi di accumulo a batteria e celle a combustibile, e lo sviluppo di progetti incentrati su piccoli

reattori modulari, la cui disponibilità è prevista entro il 2030. I primi progressi si osserveranno nel 2025. Per supportare questa diversificazione, Vertiv sta lavorando per integrare i propri prodotti con fonti di energia alternative alla rete come generatori o turbine a gas, energie rinnovabili, fonti di accumulo e celle a combustibile a gas, e potenzialmente biogas, o idrogeno».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le tendenze del 2025, spinte dall'intelligenza artificiale

1

LIQUID COOLING

Raffreddamento fino a 3 mila volte più efficiente

Sia i nuovi data center sia quelli esistenti stanno adottando questa tecnologia. Con le sue molteplici configurazioni (raffreddamento diretto su chip, commutatori di calore posteriori, raffreddamento a immersione), il raffreddamento a liquido sfrutta le proprietà di trasferimento termico più elevate, tipiche dell'acqua o di altri fluidi refrigeranti, e può essere fino a 3000 volte più efficace rispetto all'uso dell'aria per dissipare il calore.

2

TELERISCALDAMENTO

Così il recupero del calore va a vantaggio delle città

A Milano diventerà operativo, nei primi mesi del 2026, il primo progetto per il recupero del calore emesso da una data center in Italia, frutto della partnership da il gruppo Retelit e l'utility A2a. Il progetto di Avalon 3, che con i suoi oltre 3.500 mq e 3,2 MW di potenza è il più grande punto di interconnessione internet d'Italia, permetterà di servire 1.250 famiglie all'anno, consentendo un risparmio energetico di 1.300 tonnellate equivalenti di petrolio.

3

MICROGRID

Progetti per rendersi indipendenti dalle reti nazionali

Si tratta di sistemi di distribuzione locale di energia, generata spesso da fonti rinnovabili a cui sono collegati sistemi di accumulo come celle a combustibile e batterie, che possono operare in modo autonomo dalla rete nazionale. Ma aziende come Google e Amazon stanno esplorando accordi per l'acquisto di energia da piccoli reattori modulari (SMR), la cui disponibilità è prevista entro il 2030.

4

DIVERSIFICAZIONE

Oltre l'energia elettrica, si esplorano idrogeno e biogas

Alcuni operatori, fra cui Vertiv, stanno lavorando per integrare i propri prodotti con fonti di energia alternative alla rete. Si tratta di generatori o turbine a gas, celle a combustibile a gas o idrogeno e fonti di accumulo dell'energia a batteria. Vertiv ha sviluppato un progetto di fattibilità di celle a combustibile a idrogeno, ed è coinvolta in un progetto con celle a combustibile a gas naturale, e potenzialmente biogas, insieme ad altri partner.

7,7 mld
Il mercato

Il raffreddamento

Il valore in dollari del mercato del raffreddamento. Il liquid cooling ne rappresenta più di un settimo

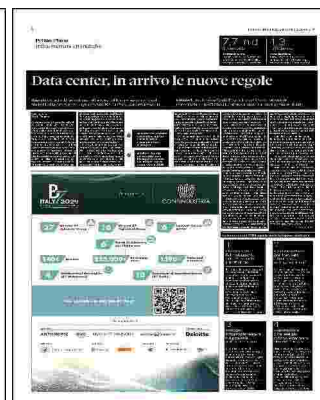
1.3
Efficienza

La media italiana

I data center italiani post 2018 anni hanno un PUE (Power usage effectiveness) di 1.3. Si punta a 1.2

Nell'arco dei prossimi due anni nel nostro Paese in arrivo una cinquantina di progetti

A Milano, il primo piano italiano per il recupero di calore dell'infrastruttura, operativo dal 2026



Chiusa l'era del commissario Elisabetta Spitz al Mose, il governo dà i poteri all'Autorità della laguna di Venezia

DI FILIPPO MERLI

Era il 2019 quando l'allora ministro delle infrastrutture **Paola De Micheli** aveva nominato l'ex direttore generale dell'Agenzia del demanio **Elisabetta Spitz** come commissario del Mose di Venezia. L'indicazione del secondo governo di **Giuseppe Conte** era arrivata dopo la marea record che aveva colpito la città nella notte del 12 novembre, causando gravi danni e una vittima. Quasi sei anni dopo il Consiglio dei ministri ha stabilito che il compito di Spitz è terminato: il Cdm ha trasferito tutti i poteri all'Autorità della laguna, ponendo fine all'era del commissario dell'opera che protegge il capoluogo veneto dall'acqua alta.

Lo scorso 23 dicembre, il Cdm ha approvato il Decreto emergenza, al primo punto dell'ordine del giorno della seduta. L'articolo 3 del provvedimento prevede un radicale cambiamento ai vertici della governance del Mose e della salvaguardia della laguna. Quattro anni e mezzo dopo la sua approvazione in parlamento, la legge sull'Autorità (che si chiamerà anche *Nuovo magi-*

strato alle acque) diventerà operativa. L'ultimo passo sarà l'approvazione definitiva dello statuto, già sottoscritto dai ministeri delle Infrastrutture e dell'Economia e ora al vaglio della Corte dei conti.

La novità è che per la prima volta la legge prevede la cessazione delle funzioni del commissario straordinario del Mose. Spitz cesserà l'incarico «a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto». «I compiti e le funzioni del commissario straordinario sono trasferiti all'Autorità per la laguna di Venezia-Nuovo magistrato alle acque insieme alle risorse disponibili», si legge nel testo del decreto. «Dalla data di entrata in vigore il commissario cessa le proprie funzioni, fatti salvi gli atti e i provvedimenti adottati».

Il presidente dell'Autorità della laguna **Roberto Rossetto** è autorizzato a conferire due incarichi a livello dirigenziale in deroga. Significa che alle strutture già previste dalla legge (sette consiglieri del comitato di gestione in rappresentanza dei ministeri e degli enti locali) se ne aggiungono altri due.

Nel 2014 il *Magistrato alle acque* era stato soppresso dall'esecutivo di **Matteo Renzi** all'indomani dell'inchiesta per corruzione avviata sui lavori del Mose. E ora verrà ripristinato. L'Autorità della laguna avrà il compito non solo di eseguire, ma anche di pianificare le opere future, garantendo che le misure di protezione siano adeguate e tempestive. Le funzioni di controllo e monitoraggio potranno beneficiare di una visione complessiva del progetto, facilitando la gestione delle risorse.

«Auspichiamo che i tempi per concludere tutto l'iter di costituzione dell'Autorità siano brevi, che si approvi lo statuto e si dia finalmente attuazione ai contenuti della legge che ha istituito la stessa Autorità», ha spiegato **Monica Sambo**, segretaria del Pd di Venezia. «In questi mesi abbiamo sottolineato più volte come i ritardi nella costituzione dell'Autorità stessero compromettendo la tenuta dell'ecosistema lagunare, la verifica delle acque della laguna, l'analisi sulle maree e la salvaguardia della città storica».

© Riproduzione riservata

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.





NOTARIATO Espropriazioni senza doppioni

Pauletti a pag. IV

AFFARI LEGALI

Studio del Notariato su iter, dichiarazioni e ipotesi patologiche (le occupazioni illegittime)

Espropriazioni senza doppioni

DI MARCO PAULETTI

Il privato non deve dichiarare al Comune cessionario i titoli abilitativi emessi dallo stesso per una costruzione effettuata dallo stesso, così come non deve dichiarare la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e della planimetria di un manufatto costruito dallo stesso ente che lo ha realizzato.

Lo studio del Consiglio nazionale del Notariato n. 95-2023/P si è soffermato sull'istituto dell'espropriazione per pubblica utilità, esaminando in particolare l'iter ablatorio fisiologico, dalla dichiarazione di pubblica utilità fino al decreto di esproprio, per poi soffermarsi sulle ipotesi patologiche ed in particolare sulle occupazioni illegittime ed esaminare i possibili rimedi a tali situazioni illegittime.

Preliminarmente, è stato ribadito che l'espropriazione per pubblica utilità è un istituto di diritto pubblico in base al quale un soggetto, per motivi di interesse generale e previo pagamento di una congrua indennità, viene privato, totalmente o parzialmente, di uno o più beni immobili

di sua proprietà. L'atto amministrativo di espropriazione, come noto, produce l'effetto giuridico di trasferire coattivamente la proprietà (o comunque un altro diritto reale) su un determinato bene da un privato alla pubblica amministrazione. Successivamente, tale diritto si trasforma in un'indennità. Lo studio ha evidenziato, poi, facendo riferimento all'istituto della accensione invertita, come le situazioni di occupazione illegittima non possano più essere risolte sulla base di una acquisizione al patrimonio dell'ente, né pare possibile ricorrere ad una rinuncia abdicativa alla proprietà da parte del privato, anche in forza dei recenti sviluppi giurisprudenziali.

Gli istituti a cui si può fare riferimento per realizzare un valido effetto acquisitivo della proprietà da parte della pubblica amministrazione, sono l'acquisizione sanante, la cessione volontaria e la cessione verso corrispettivo (contrattato tra privato e p.a.), quale strumento ulteriore ed alternativo rispetto alla cessione volontaria in senso stretto.

Infatti, la mancata adozione tempestiva del provvedimento dovuto, o comunque il

mancato ricorso all'istituto tipico legittimante l'effetto ablatorio, determina una situazione illegittima di silenzio inadempimento da parte della amministrazione. Inoltre, si potrebbe verificare una situazione di illegittima occupazione che potrebbe costituire un grave illecito permanente.

Per quanto riguarda l'acquisizione sanante lo studio si è limitato a ribadire che sarebbe preferibile rispetto alla demolizione dell'opera pubblica già realizzata, atto che porterebbe alla spendita di denaro pubblico.

Dall'altro lato, si è ricordato che la pronuncia deve esplicitare le attuali ed eccezionali regioni di interesse pubblico ad esso sotteso, nonché al pagamento del corrispettivo, che costituisce condizione sospensiva di efficacia dell'effetto ablatorio.

Quanto alla cessione volontaria, invece, ci si è soffermati sui requisiti richiesti: anzitutto la forma scritta, idonea per la trascrizione, preceduta dall'avvio di una procedura ablatoria e da un subprocedimento per la determinazione del corrispettivo rispettoso delle norme in materia di determinazione delle indennità di esproprio.

Diversamente, si dovrebbe

ricorrere ad un accordo fra privati, comunque idoneo a trasferire la proprietà del bene.

In entrambi questi casi, si ritiene necessario che il negozio contenga le menzioni urbanistiche in tema di circolazione dei terreni (art. 30 D.P.R. n. 380/2001), a cui allegare un certificato di destinazione urbanistica.

Da ultimo, lo studio si pone in contrasto con la necessità di fare menzioni particolari in tema di circolazione di fabbricati, sebbene solo con riferimento al tipico negozio di cessione volontaria: per prima cosa, in ragione della natura del negozio, non essendo frutto della volontà negoziale delle parti; in secondo luogo, in ragione della natura pubblica del soggetto cessionario, ossia il Comune.

Lo Studio conclude ritenendo contraddittorio che il privato cedente debba dichiarare al Comune cessionario i titoli abilitativi emessi dallo stesso Comune cessionario per una costruzione effettuata dallo stesso.

Parimenti sarebbe contraddittorio che il privato dichiari la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e della planimetria di un manufatto costruito dal Comune cessionario e dallo stesso realizzato e conosciuto.

— Riproduzione riservata —





Bonus edilizi: i tagli partono da caldaie e seconde case

Legge di Bilancio/2

Cura dimagrante per i bonus edilizi. Alcune agevolazioni scenderanno a zero: niente più sconti fiscali per le caldaie a condensazione e il rifacimento delle aree verdi. Per gli ecobonus scatta la doppia aliquota: 50% solo per le abitazioni principali, che scende al 36% per le seconde case. Tetti alle detrazioni per i redditi oltre i 75mila euro.

Latour e Parente — a pag. 4

Bonus edilizi, i tagli partono da seconde case e caldaie

Agevolazioni. Scatta la doppia aliquota: quella più vantaggiosa al 50% solo per abitazioni principali. Apparecchi a condensazione senza più incentivi. Tetti alle detrazioni per redditi oltre i 75mila euro

**Giuseppe Latour
Giovanni Parente**

Alcune agevolazioni scenderanno a zero: niente più sconti fiscali per le caldaie a condensazione e il rifacimento delle aree verdi. A guardare la mappa dei bonus casa, però, i tagli assestati dall'esecutivo a questi strumenti saranno diffusi. C'è, insomma, la volontà di ridurre l'impatto che le detrazioni hanno sulla spesa pubblica e, allo stesso tempo, inaugurare strade diverse, come quella del bonus elettrodomestici, che sarà un contributo a esaurimento e non un incentivo da utilizzare in dichiarazione. E in questa direzione va anche la stretta con i tetti alle detrazioni che scatterà per i contribuenti con redditi oltre i 75mila euro e sarà modulata in base ai componenti del nucleo familiare. Stretta che, però, non riguarderà le spese per lavori edilizi sostenute fino al 31 dicembre 2024.

Caldaie a metano

La cura dimagrante disposta dalla legge di Bilancio approvata definitivamente dal Senato riguarda, in primo luogo, tutti gli sconti fiscali per le

caldaie a metano. Solo l'ecobonus libererà, in questo modo, circa un miliardo di detrazioni. Le caldaie restano agevolabili se collocate all'interno di apparecchi ibridi, composti cioè da una pompa di calore e da una caldaia, controllate da una centralina unica. Questi prodotti rientrano nel nuovo ecobonus ridotto, che mette sullo stesso piano tutte le tipologie di lavoro: 50% per le abitazioni principali e 36% per le seconde case. Così molti prodotti, che nel 2024 godono ancora del 65%, dal prossimo anno scenderanno al 50 o al 36. Succede per le pompe di calore e proprio per gli ibridi: un paradosso, visto che questi apparecchi dovrebbero essere particolarmente incentivati in base alla direttiva europea sull'efficientamento energetico.

Cappotti termici

Un destino simile subiranno alcuni lavori più strutturali, realizzati spesso anche in ambito condominiale. I cappotti termici sono stati una delle tecnologie più usate con il superbonus: in molte situazioni, proprio il cappotto è stato il lavoro trainante che ha consentito di accedere al superbonus.

Ora, però, dovranno confrontarsi con la chiusura del maxi sconto (che nel 2025 si limiterà alla chiusura dei cantieri già aperti al 15 ottobre) e, allo stesso tempo, con il taglio dell'ecobonus. Questo sconto fiscale, infatti, consentiva nel 2024 di ottenere fino al 75% di detrazione. Dal prossimo anno si scende al 50% o al 36%, a seconda che si intervenga su una prima o su una seconda casa. Per i cappotti si profila una sforbiciata pesante.

Gli interventi più colpiti

Lasceranno molti soldi per strada anche tutti i lavori di messa in sicurezza antisismica. Il sismabonus passerà nel giro di pochi giorni dall'85% massimo al doppio sconto 50-36% (sempre per prime e seconde case), riservato a tutti i lavori. Viene meno, insomma, l'aspetto premiale legato a questi interventi di messa in sicurezza, che non avranno più un trattamento di favore, ma saranno identici agli altri.

A conti fatti, allora, i lavori ordinari saranno paradossalmente quelli meno colpiti dai tagli. Chi ristruttura una prima casa, facendo i lavori più frequenti in queste occasioni, come

il rifacimento di un impianto elettrico o l'adeguamento dei bagni e degli impianti idraulici, potrà avere nel 2025 a disposizione gli stessi strumenti del 2024, senza variazioni particolari. Non avrà più agevolazioni, invece, chi interverrà sui giardini e sulla sistemazione a verde: il bonus del 36% non è stato rinnovato per il prossimo anno.

Lavori condominiali

Si tratta anche in questo caso di opere che, in molti casi, riguardavano i condomini. E proprio nei condomini si porrà uno dei problemi più grandi del prossimo anno.

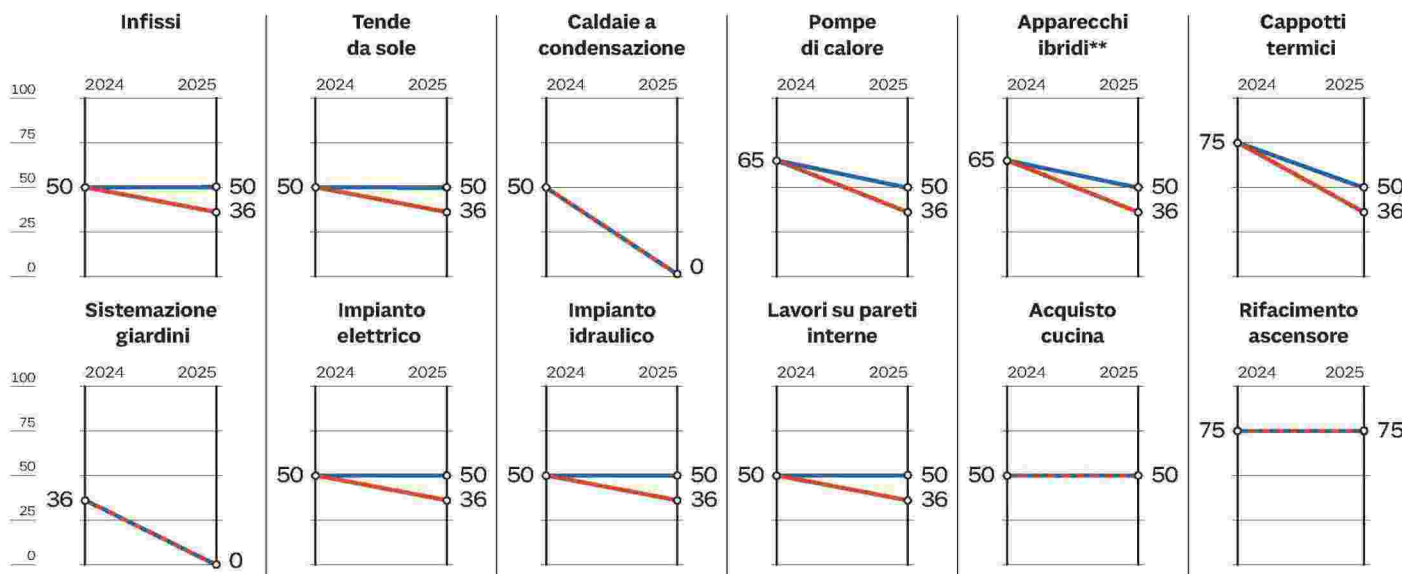
La netta separazione degli sconti tra prime e seconde case renderà più difficile trovare un accordo in ambito condominiale, in caso di lavori di manutenzione. Chi ha un'abitazione principale, infatti, avrà le stesse agevolazioni dell'anno scorso. Chi ha una seconda casa, invece, scenderà al 36% e sarà, allora, meno invogliato a pagare i lavori. Con il paradosso che, spesso, si tratterà di immobili in affitto che, quindi, avranno meno interventi di manutenzione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'effetto delle modifiche

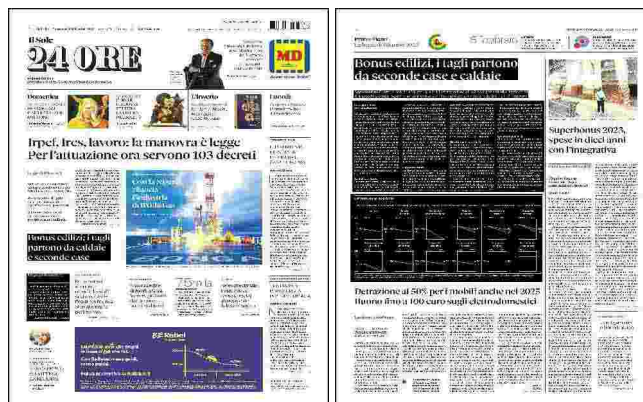
Come cambia con la manovra il livello di agevolazione per 12 lavori di ristrutturazione tra il 2024 e il 2025*

PRIMA CASA (blu) SECONDA CASA (rosso)



(*) Per i diversi lavori vanno rispettate le condizioni previste dai singoli sconti. Ad esempio, per l'ecobonus andrà inviata una comunicazione all'Enea mentre il bonus mobili dovrà essere agganciato a un lavoro di ristrutturazione. (**) Pompa di calore + caldaia

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329



Superbonus 2023, spese in dieci anni con l'integrativa

Dichiarazioni dei redditi

Maggiore imposta entro il saldo Irpef senza sanzioni e interessi

Giorgio Gavelli

È la dichiarazione integrativa di quella presentata con riferimento ai redditi 2023 lo strumento con cui la legge di Bilancio riconosce, a chi ha sostenuto spese superbonus nel medesimo anno, la tanto sospirata spalmatura decennale (in forma opzionale), attraverso il nuovo comma 8-sexies dell'articolo 119 del Dl 34/2020.

Prima di questa previsione, le norme stabilivano una situazione abbastanza singolare, in base alla quale:

- per le spese superbonus sostenute nel 2022 (ordinariamente detraibili in quattro anni) la detrazione in dieci quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d'imposta 2023, è stata resa possibile con opzione da effettuarsi nella dichiarazione da presentarsi nel 2024 per l'anno 2023, a condizione che la prima rata di detrazione non fosse stata inserita nel modello dichiarativo dell'anno precedente;
- le spese sostenute dal 2024 devono obbligatoriamente essere ripartite in dichiarazione in un arco temporale di dieci anni, per effetto dell'articolo 4-bis, comma 4, del Dl 39/2024;
- nulla era previsto per le spese sostenute nel 2023, per le quali, quindi, restava come unica possibilità la ripartizione in quattro anni.

Quest'ultima situazione era quella di gran lunga peggiore: molti contribuenti, privati da un mercato sempre più rarefatto della possibilità di avvalersi dell'opzione della cessione del credito o dello sconto in fattura, rischiava-

no di perdere (a causa dell'incapienza in dichiarazione) tutto o buona parte del bonus fiscale, la cui eccedenza rispetto all'imposta di periodo non può essere riportata a nuovo né chiesta a rimborso.

L'intervento contenuto nella legge di Bilancio 2025 permette, proprio in quest'ultima fattispecie, l'opzione della spalmatura decennale della detrazione, a partire dal 2023 (e, quindi, senza "saltare" il primo anno come, invece, accaduto per il 2022). Per ovviare al fatto che la dichiarazione relativa al 2023 è già stata presentata, si è stabilito che il contribuente possa esercitare l'opzione (irrevocabile) per la detrazione in dieci anni in una dichiarazione integrativa (del modello Redditi 2024 0730/2024) da presentare entro il termine per la dichiarazione successiva (31 ottobre 2025). In essa, il contribuente interessato dovrà sostituire l'originaria detrazione in quattro anni con la più modesta (ma meno impattante) detrazione in dieci anni, ottenendo così un risultato sfavorevole nel breve ma vantaggioso nel medio-lungo termine. Chi è riuscito ad assorbire l'intera detrazione e presume di poterlo fare anche nelle prossime tre dichiarazioni, non presenterà alcuna integrativa, trattandosi di una opzione e non di un obbligo. Nel caso in cui la riduzione (da 1/4 a 1/10) della detrazione della prima rata del bonus comporti una maggiore imposta dovuta (o, aggiungeremmo, un minor credito rispetto a quello già utilizzato) la differenza andrà versata, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro la scadenza del saldo Irpef 2024. L'opzione non dovrebbe essere riconosciuta a chi non ha presentato alcuna dichiarazione: è, infatti, principio generale che le dichiarazioni integrative sono ammesse solo in presenza di una dichiarazione originaria validamente presentata. Qui il rimedio sta, ad avviso di chi scrive, nel presentare una prima dichiarazione originaria nei 90 giorni dal

termine ordinario (29 gennaio 2025), la quale, a questi fini e non solo, va considerata come dichiarazione validamente presentata (articolo 2, comma 7, del Dpr 322/1998), poi successivamente corretta dall'integrativa prevista dalla legge di Bilancio.

Meno in salita sembra, invece, il comportamento di chi non ha inserito alcuna detrazione nel modello dichiarativo relativo al 2023, per mera dimenticanza o perché è stata ritenuta inutile per assenza di imposte capienti. In questo caso, infatti, si ritiene che nulla osti alla presentazione di una dichiarazione integrativa, con l'inserimento del primo decimo di detrazione spettante.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PENSIONI E BONUS

Il 3 e 4 gennaio tornano le guide

Tornano le guide del Sole 24 Ore alla manovra 2025.

Dopo la prima uscita di ieri dedicata a fisco e imprese, i prossimi appuntamenti in calendario punteranno i riflettori su pensioni e lavoro venerdì 3 gennaio e su famiglia e bonus casa sabato 4 gennaio. Quattro pagine per entrambi i giorni con gli approfondimenti degli esperti di Norme e tributi per guidare i lettori a conoscere e a comprendere le novità contenute nella legge di Bilancio dopo le modifiche parlamentari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



La ripartizione. La manovra consente di distribuire in dieci anni le spese 2023



Codice appalti, trattamenti diversi tra lavori e servizi

La richiesta

Le associazioni chiedono di modificare il correttivo appena approvato in Cdm

Giorgio Pogliotti

ROMA

Il correttivo del codice appalti è sempre più il correttivo della discordia. Neanche il tempo di approvarlo definitivamente nel Consiglio dei ministri alla vigilia di Natale che ha già incassato più di una contestazione. Ieri è stato il turno di tutte le associazioni di categoria a uscire allo scoperto con una lunga nota in cui chiedono apertamente al Governo di rivedere il correttivo del codice appalti prima della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, equiparando nel nuovo meccanismo di revisione prezzi il settore dei servizi a quello dei lavori.

Il decreto, come detto, approvato dal Governo il 23 dicembre è finito nel mirino delle associazioni di rappresentanza delle imprese dei servizi che in un comunicato congiunto hanno lanciato un appello al governo affinché intervenga subito: «È incomprensibile la discriminazione a danno del settore dei servizi - scrivono - mentre per il settore dei lavori la soglia della revisione prezzi è stata abbassata dal 5% al 3% con il riconoscimento del 90% dei costi sopraggiunti per motivi oggettivi, per i servizi e le forniture è rimasta invariata al 5%, con il riconoscimento dell'80% e solo sulla cifra eccedente».

Per Anip-Confindustria, Afi-damp, Agci Servizi, Angem, Anip, Assiv, Assosistema-Confindustria, Cisambiente-Confindustria, ConFederSicurezza e

Servizi, Fipe-Confcommercio, Fnip-Confcommercio, Fondazione scuola nazionale servizi, Issa-Emea, Legacoop Produzione e Servizi, Unionservizi Confapi e Univ con il decreto correttivo si «continua a penalizzare il settore, già colpito da anni da politiche di costanti tagli agli appalti pubblici, l'assenza di norme sulla revisione prezzi ha impedito in questi anni di continuare crisi economiche il dovuto recupero dei costi da parte delle imprese del settore». Questo «ulteriore taglio - sottolineando le Associazioni - mina seriamente la possibilità in molti casi di proseguire nell'esecuzione dei servizi e danneggia fortemente i lavoratori del settore, in gran parte donne, perché diventa sempre più difficile, in alcuni casi, adottare aumenti dei salari».

Le Associazioni sollecitano un intervento per «tutelare il lavoro di imprese e cooperative e artigiani che ogni giorno garantiscono servizi essenziali per il Paese»: dalla pulizia di luoghi pubblici e di lavoro all'igienizzazione di ospedali, mense scolastiche e ospedaliere; dalla raccolta e gestione dei rifiuti alla vigilanza privata; dalla fornitura di dispositivi medici, alla sanificazione e sterilizzazione di dispositivi medici tessili e strumentario chirurgico, attività che «occupano circa mezzo milione di lavoratori per un volume economico che varia a seconda degli anni di riferimento dal 30% al 50% di quanto bandito dalla pubblica amministrazione». In assenza di un intervento, annuncia il presidente di Anip Confindustria, Massimo Piacenti «siamo disposti alla mobilitazione unitaria di tutto il mondo dei servizi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA





COMMISSARIO

Sisma Centro Italia, Superbonus esaurito

Per il sisma del 2016 nel Centro Italia e il 110% il plafond è ormai raggiunto. Ora arriverà una nuova ordinanza per aumenti e maggiorazioni "anti-accolli". Lo ha comunicato la struttura commissariale guidata da Guido Castelli (nella foto) a proposito del plafond da 330 milioni introdotto con i Dl 39 del 29 marzo 2024, riservato alle domande di Super bonus integrativo del contributo sisma nel cratere 2016 e presentate dopo il 30 marzo 2024, che «si è esaurito il 20 dicembre 2024».





FUORI ONDA

LO STUDIO DI BANCA D'ITALIA

Costi delle costruzioni: +20% in tre anni, metà per il Superbonus

Il Superbonus non ha pesato solo sui conti pubblici italiani. O meglio, il peso della maxiagevolazione sui conti pubblici ha acquisito dimensioni monstre anche per la spinta che il 110% ha dato ai costi delle costruzioni, saliti in tre anni di circa il 20%. A spiegarlo è uno studio di due analisti della Banca d'Italia, Francesco Corsello e Valerio Ercolani, secondo cui proprio al Superbonus è imputabile circa la metà dei rincari. Il Superbonus, ricordano i due economisti, «è uno dei più grandi programmi fiscali» implementati in Italia dopo lo scoppio della pandemia.

I costi delle costruzioni in Italia hanno iniziato a salire in modo significativo nel 2021, alla vigilia del ciclo inflazionistico nell'area dell'euro e proprio insieme all'avvio del programma Superbonus: sono aumentati di circa il 20% da fine 2020 a fine 2023. L'analisi evidenzia che gli incentivi edilizi avrebbero contribuito per circa metà dell'aumento di tali costi tra settembre 2021 e dicembre 2023. Eppure «sorprendentemente, - scrivono i ricercatori - notiamo che, nonostante l'attuazione di un programma fiscale così ampio, la crescita dei costi delle costruzioni è stata inferiore in Italia rispetto ad altri importanti paesi dell'area dell'euro, come la Germania». Tra le possibili motivazioni, lo studio sottolinea che le carenze di offerta sono state molto più gravi nei paesi del Nord Europa che in Italia. Inoltre, la dinamica del costo del lavoro nel settore delle costruzioni è stata nel periodo relativamente stabile in Italia.





DEPOSITO RIFIUTI RADIOATTIVI

Più tempo ai Comuni per le osservazioni

Più tempo a disposizione dei Comuni interessati dal percorso per l'individuazione delle aree idonee a ospitare il deposito nazionale di rifiuti radioattivi, l'infrastruttura chiamata a garantire la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi oggi stoccati all'interno di decine di depositi temporanei presenti in Italia. Su input del ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, passa infatti da 30 a 60 giorni la deadline entro la quale le amministrazioni potranno inviare osservazioni sulla proposta di Cnai, la Carta nazionale delle aree idonee a ospitare il deposito nazionale e un parco tecnologico, oggetto di valutazione ambientale strategica (Vas), la cui fase di verifica preliminare è stata avviata a fine novembre. Il termine per l'invio delle osservazioni da parte dei Comuni sarebbe scaduto ieri, ma sarà posticipato di 30 giorni per favorire la piena partecipazione delle amministrazioni alla procedura. Con questa mossa, il ministro Pichetto Fratin ha così dato seguito all'ordine del giorno approvato in sede di conversione del decreto legge Ambiente (n°153 del 2024), a prima firma Federico Fornaro (Pd), nel quale si chiede questa estensione «al fine di consentire un coinvolgimento, un dialogo e una valutazione migliori da parte delle autonomie locali». L'esponente Dem aveva lamentato i tempi molto stretti per «una questione delicata su cui ci sarebbe bisogno di ascolto non formale dei sindaci e delle comunità locali» e aveva sollecitato un allungamento della tabella di marcia.





Appalti, revisione prezzi allargata

Consiglio dei ministri

Più tutele sui contratti firmati da associazioni e sindacati più rappresentativi

Nel correttivo alle norme sulle gare riferimento ad accordi guida in edilizia

Scende dal 5 al 3% la franchigia, al di sotto della quale non scatta la revisione prezzi. E sale dall'80 al 90% la percentuale di adeguamento. Sono due delle novità che arrivano dal correttivo alle norme sugli appalti approvato ieri in Consiglio dei ministri. Sul tema dei contratti collettivi, vengono rafforzate le tutele sui contratti sottoscritti da associazioni e sindacati maggiormente rappresentativi e viene inserito un riferimento esplicito agli accordi leader dell'edilizia.

Latour e Pogliotti — a pag. 3

Appalti, allargata la revisione dei prezzi Corrette le norme sulla rappresentanza

Le modifiche al codice. Approvato il correttivo. Più equilibrate le regole sul ristoro delle variazioni dei costi dei materiali: scende la franchigia e sale dall'80 al 90% la quota di recupero. Tutele rafforzate sui contratti di lavoro e meno spazi per il dumping

**Giuseppe Latour
Giorgio Pogliotti**

Scende dal 5 al 3% la franchigia, al di sotto della quale non scatta la revisione prezzi. E sale dall'80 al 90% la percentuale di adeguamento, avvicinandosi (ma non allineandosi) al modello francese richiesto dalle imprese. Allo stesso tempo, arriva un cambio di rotta del Governo sul tema della misurazione della rappresentatività delle parti sociali nei contratti collettivi: vengono rafforzate le tutele a beneficio dei contratti sottoscritti da associazioni e sindacati maggiormente rappresentativi e viene inserito un riferimento esplicito agli accordi leader dell'edilizia.

Il Consiglio dei ministri di ieri ha approvato la versione finale del decreto correttivo che rivede il Dlgs n. 36/2023. Un'approvazione arrivata in tempi strettissimi, con l'obiettivo di licenziare entro fine anno alcune misure richieste dal calendario del Pnrr: in particolare, quelle sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e

sul taglio dei tempi di aggiudicazione delle gare di appalto.

Dopo i diversi pareri arrivati in queste settimane (con alcuni passaggi parecchio critici, ad esempio nel documento del Consiglio di Stato), l'assetto del decreto esce confermato nelle sue linee generali, nel testo in entrata in Consiglio dei ministri. Solo qualche limatura per la norma sull'equo compenso, che lascia per gli appalti con offerta economicamente più vantaggiosa una quota del 65% non ribassabile: qui viene inserito un riferimento alle spese e agli oneri accessori, oltre che ai compensi.

Non cambia la norma che, penalizzando molto le grandi imprese, impone una nuova limitazione in tema di subappalti: soltanto i subappaltatori potranno utilizzare i certificati lavori collegati alle opere subappaltate, in fase di qualificazione e di rinnovo della loro attestazione Soa. In questo modo chi utilizza molti subappalti avrà difficoltà maggiori nel rinnovo della propria attestazione, essenziale per partecipare alle gare. Così come non viene al-

largata la concorrenza nel Codice: non cambiano, cioè, le soglie entro le quali è possibile avviare appalti senza gara. Resta, poi, intatto il ritocco delle soglie per la digitalizzazione negli appalti pubblici (si veda l'altro articolo in pagina).

Un cambiamento molto importante arriva, invece, sulla revisione prezzi, cioè l'istituto che dovrà consentire di recuperare le variazioni dei costi dei materiali nel corso della vita dell'appalto. Il correttivo partiva da un assetto criticatissimo dalle imprese: riconoscimento dell'80% della sola quota eccedente una franchigia del 5%, a partire dal provvedimento di aggiudicazione.

Il momento dal quale si effettua il calcolo (molto lontano dal momento nel quale viene presentata l'offerta) non cambia. Cambia, invece, la franchigia che, solo per i lavori, scende dal 5 al 3 per cento. E sale la quota di adeguamento, dall'80 al 90 per cento. Se con il vecchio assetto in cinque anni le imprese recuperavano circa il 16% degli aumenti (si veda «Il Sole 24 Ore» del 25 ottobre), questo nuovo sistema consente di

arrivare a poco meno del 50 per cento. In altre parole, con una soluzione di compromesso, metà degli aumenti saranno a carico della Pa e metà a carico delle imprese. Per servizi e forniture, invece, l'assetto resta identico a quello della prima versione del correttivo: franchigia del 5% e adeguamento dell'80.

Sul tema più squisitamente "politico", nel testo in entrata al Consiglio dei ministri le norme con i parametri di verifica della rappresentatività delle associazioni datoriali e delle organizzazioni sindacali finite nel mirino delle parti sociali sono state rimosse. Da un lato si prevede la possibilità, con uno o più regolamenti, che «possano essere abrogati e sostituiti» gli articoli "incriminati" contenuti nell'allegato 1.01 sui contratti collettivi, con decreto del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il ministro del Lavoro. Del resto nei pareri le commissioni Ambiente e Lavori pubblici di Camera e Senato avevano chiesto

al governo rispettivamente, «un chiarimento» e «la soppressione» di queste norme.

Dall'altro lato il governo già ha indicato nero su bianco i criteri, cancellando i parametri oggetto della lettera congiunta inviata il 28 novembre da Abi, Ania, Confindustria, Concooperative, Confindustria e Legacoop: via dunque i contestati criteri di verifica che facevano riferimento al numero di imprese associate, al numero di sedi presenti nel territorio, al numero dei contratti collettivi sottoscritti; tutti parametri quantitativi che aprivano la strada al riconoscimento di associazioni non rappresentative firmatarie delle centinaia di contratti pirata depositati presso l'archivio del Cnel.

Le associazioni datoriali facevano riferimento nella stessa lettera a criteri "qualitativi" che però non sono stati presi in considerazione nel testo finale. Che anche sull'altro nodo, ovvero le norme sull'equivalenza dei contratti, viene incontro ad alcune richieste

delle parti sociali, perché negli appalti relativi all'edilizia contenga un riconoscimento dei codici Ateco dei contratti leader dell'edilizia siglati dalle associazioni più rappresentative. Nella valutazione di equivalenza delle tutele normative, tra i parametri, sono indicati gli obblighi di denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi e antinfortunistici. Con decreto del ministero del Lavoro, di concerto con Infrastrutture e Trasporti da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore dell'allegato saranno adottate le linee guida per determinare l'attestazione dell'equivalenza delle tutele e degli scostamenti che possono essere considerati marginali dalle stazioni appaltati.

Nel testo si considera non ammissibile uno scostamento che concerne, anche in via alternativa, i parametri che riguardano gli obblighi di denuncia agli enti previdenziali compresa cassa edile, la sanità integrativa e la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, senza menzionare la previdenza complementare.



I CCNL
Inserito nel testo
approvato in Cdm
un riferimento esplicito
ai contratti leader
dell'edilizia



LA PRECISAZIONE
Correzioni anche
sull'equo compenso:
il nuovo assetto
si applica a spese
e oneri accessori



Contratti pubblici. Il Consiglio dei ministri di ieri ha approvato la versione finale del decreto correttivo

In breve

1

REVISIONE PREZZI

Scende la franchigia

Diventano più favorevoli alle imprese le norme sulla revisione prezzi. La franchigia al di sotto della quale non scatta l'adeguamento scende dal 5 al 3% per i lavori. L'adeguamento, invece, sale dall'80 al 90%. In questo modo metà delle variazioni a cinque anni diventa recuperabile

2

RAPPRESENTANZA

Via le norme contestate

Il Governo ha cancellato dal testo i criteri di verifica della rappresentatività delle parti sociali che erano stati contestati dalle associazioni datoriali e dai sindacati perché aprivano la strada al riconoscimento delle sigle che firmano i numerosi contratti pirata

3

LE CONFERME

I punti consolidati

Molte le conferme all'interno del testo. Piccole variazioni per le regole sull'equo compenso. Resta sostanzialmente invariata la norma sui subappalti, che consente solo ai subappaltatori di utilizzare per la qualificazione i certificati lavori

Controlli doc sull'esecuzione dei servizi

La stazione appaltante deve sempre documentare di avere svolto i controlli sull'esecuzione dei servizi; inammissibile dedurre la corretta esecuzione del servizio dall'assenza di rilievi. Sono quindi necessari, ad esempio, report periodici, predisposizione di check list per i referenti incaricati dei controlli e controlli a campione.

Lo afferma, con la delibera n. 391 del 30 luglio 2024 rea nota in questi giorni, l'Autorità nazionale anticorruzione a conclusione dell'attività di vigilanza svolta su un appalto del Comune di Bologna per l'affidamento triennale del servizio di pulizia in numerosi edifici di competenza.

L'Authority, nel ripercorrere quanto definito nella normativa vigente premette che i controlli nella fase esecutiva del contratto rappresentano uno strumento essenziale per accertare il rispetto, da parte dell'appaltatore, delle condizioni e dei termini stabiliti dal contratto, e in particolare se le prestazioni svolte siano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto di condizioni, modalità, prescrizioni e termini previsti dal contratto stesso e dall'offerta tecnica.

In linea generale, nota l'Anac, il Direttore dell'esecuzione deve effettuare un'attività di coordinamento sui controlli, attraverso ad esempio "la disposizione di visite ispettive, di controlli a campione (previsti sia dal Capitolato Tecnico che dalla Convenzione), richieste di report periodici, diramazione di direttive e raccomandazioni, predisposizione di check list da fornire ai referenti di struttura volte ad assicurare una uniforme e sistematica attività di monitoraggio e controllo".

Nel caso esaminato l'Anac ha messo in evidenza come siano state evidenziate alcune carenze nei controlli, "che non sono apparsi come supportati da adeguata documentazione delle attività di verifica sulla piena e corretta esecuzione delle prestazioni dovute dall'appaltatore e sui livelli di qualità del servizio.

Da questo punto di vista, facendo riferimento anche a precedenti pronunce dell'Autorità, la delibera spiega come, "alla luce degli articoli 17 e 18 del decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 7 Marzo 2018 n. 49, nonché di esigenze di trasparenza, tracciabilità e rendicontazione, l'attività di controllo in corso di esecuzione negli appalti di servizi debba essere documentata in forma scritta".

Rispetto al caso specifico, in particolare, è stato evidenziato nella delibera, tra l'altro, come "la regolare esecuzione delle prestazioni sia stata essenzialmente desunta "a contrario", basandosi sull'assenza o meno di segnalazioni da parte dei referenti" delle strutture coinvolte dal servizio di pulizia, "anziché promanare da una puntuale verifica (attiva) sull'esatto adempimento delle prestazioni previste dai documenti contrattuali, anche sotto il profilo qualitativo".

Infine, precisa l'Autorità nazionale anticorruzione, anche il responsabile del procedimento non è estraneo a questa attività, anzi: "è appena il caso di rammentare come lo stesso, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n.50/2016 e dalla legge 241/1990, abbia il compito di vigilare anche sulla fase di esecuzione del contratto di appalto".

—© Riproduzione riservata—

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329

Nel decreto correttivo del codice dei contratti anche l'eliminazione del rating d'impresa

Servizi tecnici, equo compenso

La revisione dei prezzi scatta superato il 3% di variazione

DI ANDREA MASCOLINI

Revisione prezzi che scatta oltre il 3% di variazione (quindi con la "franchigia") e prende in considerazione il 90% dell'eccedenza; applicazione della legge sull'equo compenso nelle gare di servizi tecnici con invarianza sul 65% del compenso oltre 140.000 euro o sull'80% al di sotto di tale soglia; eliminato il rating di impresa; innalzamento della soglia per progettare in BIM a 2 milioni di lavori; nuove regole sui contratti di lavoro applicabili nel cantiere; niente incentivi per i dirigenti tecnici della P.A.. Sono questi alcuni dei temi del decreto correttivo del d. lgs 36/2023, di oltre 172 pagine con ingenti interventi sugli allegati) ieri in Consiglio dei Ministri.

Si tratta di un provvedimento che si poteva emettere anche nella prima metà del 2025, ma che il Governo ha comunque voluto varare a tutti i costi entro fine anno considerando la revisione del codice appalti come target PNRR con scadenza 31/12/2023. Lo schema, emesso dal Ministero il 21 ottobre e poi soggetto a limature varie fino all'approvazione preliminare da parte del

Consiglio dei Ministri del 10 dicembre, è stato sottoposto all'esame della Conferenza unificata, del Consiglio di Stato e delle competenti commissioni parlamentari che hanno anche svolto un breve ciclo di audizioni. E proprio in ragione delle condizioni contenute nel parere del Senato, oltre alle decine di indicazioni dei due pareri parlamentari, hanno costretto ad un super lavoro i tecnici di Porta Pia.

Il tema più delicato e caldo riguardava la revisione prezzi: nel testo approvato ieri si prevede che scatti in presenza di "una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo" e "nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire"; rimane quindi la c.d. "franchigia" e il rinvio ad un provvedimento adottato dal Ministero dell'infrastruttura e dei trasporti, sentito l'ISTAT, con gli i singoli indici di costo delle lavorazioni riferite ad una nuova tabella A dell'allegato II.2-bis introdotto con il correttivo. Per le forniture e i servizi invece la soglia è fissata al 5 per cento

dell'importo complessivo e "nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire".

Sui contratti collettivi applicabili all'appalto la soluzione sarebbe stata trovata ritenendo "equivalenti le tutele garantite da contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro, sottoscritti congiuntamente dalle medesime organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative con organizzazioni datoriali diverse da quelle firmatarie del contratto collettivo di lavoro indicato dalla stazione appaltante, attinenti al medesimo sottosettore di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b, a condizione che ai lavoratori dell'operatore economico sia applicato il contratto collettivo di lavoro corrispondente alla dimensione o alla natura giuridica dell'impresa".

Confermata la soluzione sull'equo compenso con la suddivisione del compenso (nelle gare oltre i 140.000 euro) in due quote: una fissa (65%) e una soggetta a ribasso (35%) mentre per gli affidamenti al di sotto dei 140.000 euro il ribasso massimo praticabile è pari al 20%. Pertanto dall'entrata

in vigore del decreto non saranno più legittimi né i bandi che ammettono il ribasso libero su tutto l'importo a base di gara, né quelli che limitavano i ribassi alle sole spese. Confermata nel testo definitivo alla maggiore concorrenza con la modifica all'articolo 100, comma 11 in tema di requisiti, che vengono riferiti all'ultimo decennio antecedente alla pubblicazione del bando o, con riguardo al fatturato, ai migliori tre esercizi dell'ultimo triennio. Sull'obbligo di progettare in Bim il testo del provvedimento conferma l'obbligo (dal primo gennaio) di progettare secondo la metodologia BIM (building information modelling) oltre i 2 milioni di euro di importo dei lavori da progettare.

Si conferma, ancorché il Consiglio di Stato abbia criticato questa scelta, la soppressione dell'art. 109 sul cosiddetto rating di impresa che avrebbe dovuto gestire l'Anac secondo un regolamento che peraltro era già stato predisposto prima del varo dello schema di decreto legislativo il 10 novembre. Nonostante fosse stata inizialmente inserita, non è comunque passata l'estensione ai dirigenti dell'incentivo per le funzioni tecniche (2% del valore dell'opera).

Innalzamento della soglia BIM a 2 milioni di lavori; nuove regole sui contratti di lavoro applicabili in cantiere; niente incentivi ai dirigenti tecnici della p.a.





FISCO

Contrasto nella giurisprudenza di legittimità sulla necessità dell'utilizzo in compensazione

Reato se il 110 resta nel cassetto

Per la truffa aggravata sufficiente creare il credito fittizio

Pagina a cura

DI DARIO FERRARA

La truffa aggravata sul bonus 110% scatta anche se i crediti d'imposta rimangono nel cassetto fiscale di chi ha optato per la cessione e non sono portati in compensazione, ad esempio perché il cessionario li rifiuta. Nel momento in cui il contribuente esercita l'opzione per la cessione, mentre mancano i requisiti per il beneficio fiscale perché le opere incentivate non sono state realizzate, l'interessato crea un credito del tutto inesistente verso lo Stato che è destinato a essere utilizzato in breve tempo dai terzi cessionari: diventa difficile, poi, neutralizzare gli effetti della compensazione quando l'utilizzo è compiuto da cessionari in buona fede. Così la Corte di cassazione penale, sez. seconda, nella sentenza n. 45868 del 13/12/2024, che fornisce consapevolmente un'interpretazione dissonante da quella della sentenza n. sentenza 23402, sez. terza, dell'11/6/2024, secondo la quale invece la truffa si compie soltanto quando il superbonus va in compensazione mentre in epoca precedente il reato resta tentato: emerge, dunque, un contrasto nella giurisprudenza di legittimità.

Lo sviamento dei fondi dalla corretta destinazione. Resta agli arresti domiciliari, nel caso specifico, l'indagata per associazione a delinquere finalizzata alla truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, falso, indebita compensazione e autoriciclaggio. È bocciata la tesi della difesa secondo cui il reato truffa aggravata non sussisterebbe perché mancherebbe il danno per lo Stato, visto che i crediti d'imposta non sono stati monetizzati: l'intermediario finanziario li rifiuta e, dunque, si

deve ritenere che siano rimasti nel cassetto fiscale dell'indagata. Affinché si consumi la truffa aggravata 110%, osserva tuttavia il collegio di legittimità, non risulta necessario che il credito fittizio sia utilizzato dall'apparente beneficiario della detrazione o dal cessionario del bonus. Nella truffa contrattuale, infatti, contano la volontà delle parti, la modalità delle condotte e i loro tempi: soltanto così si possono individuare l'effettivo danno, il profitto concreto e il momento in cui si sono prodotti. La fattispecie di cui all'articolo 640 bis Cp, poi, costituisce una circostanza aggravante della truffa e non un reato autonomo: il suo evento di danno non è soltanto l'oggettiva riduzione del patrimonio pubblico ma lo sviamento dei fondi pubblici dalla loro corretta destinazione; la norma, infatti, fa riferimento non soltanto all'"erogazione" ma anche, alternativamente, alla "concessione" di contributi, finanziamenti, mutui agevolati, o altre erogazioni.

La presenza di artifici e raggiri. Nessun dubbio, inoltre, che si configuri il delitto di cui all'articolo 640-bis Cp, e non il più lieve reato d'indebita percezione di erogazioni pubbliche, quando le fatture false attestano lavori mai eseguiti per ottenere il bonus 110% (o il bonus facciate) non spettante. Basta il falso documentale, afferma la sentenza n. 40015, sez. seconda penale, del 30/10/2024, a indurre in errore l'amministrazione finanziaria e la prima cessione del credito d'imposta a integrare il reato, senza dover individuare l'ultimo cessionario che porti in compensazione il bonus e ottenga la liquidazione: ci sono già gli elementi costitutivi della truffa rappresentati dal danno alla pubblica amministrazione e dall'ingiusto profitto. Con-

fermati, anche in questo caso, i domiciliari con divieto di comunicazione per i due indagati: secondo i pm avrebbero ceduto all'intermediario finanziario bonus facciate per ristrutturazioni inesistenti trasferendo poi i fondi accreditati sui conti a società e cittadini stranieri. L'ipotesi meno grave d'indebita percezione è residuale: sussiste solo quando risulta esclusa la truffa aggravata, che scatta se ci sono gli artifici e i raggiri da una parte e dall'altra l'induzione in errore con l'inganno. E a far cadere in errore l'autorità basta il falso documento, ad esempio per le modalità con cui è presentato, laddove si dichiara di essere in possesso dei requisiti per ottenere l'erogazione: l'attestazione di lavori mai eseguiti integra un vero e proprio artificio e raggiro ai danni dell'amministrazione. Il soggetto danneggiato dal reato può essere l'Agenzia delle entrate se il credito è portato in compensazione o liquidato oppure il terzo cessionario che l'ha inserito nel suo cassetto fiscale. Con la prima cessione risultano già realizzati tutti gli elementi costitutivi della truffa aggravata: l'induzione in errore, il danno alla pubblica amministrazione che risulta debitrice di somme non dovute e l'ingiusto profitto percepito dal primo trasferimento con l'importo non dovuto versato dal cessionario. Il fatto che il soggetto tratto in inganno, cioè il debitore ceduto, possa non coincidere col danneggiato dal reato, ossia il cessionario acquirente del credito, non esclude che si perfezioni la truffa come reato consumato e non semplicemente tentato.

Il profitto pari alle somme perdute dall'erario. Prima che il contrasto in giurisprudenza finisca alle Sezioni unite penali, va rimarcato l'orientamento contrario indicato dalla sentenza n. 23402 del 11/6/2024, se-

condo cui il reato resta tentato fino a quando il credito fittizio creato dalla falsa attestazione del professionista non è rimborsato o compensato, mentre prima sussiste solo il reato tentato o eventualmente la truffa ai cessionari. Le false asseverazioni del tecnico generano un credito fittizio, ma l'erario perde in concreto il denaro soltanto quando il bonus non spettante è rimborsato o portato in compensazione: il profitto del reato di cui all'articolo 640 bis Cp, dunque, è pari soltanto ai proventi conseguiti con la cessione del credito fittizio cui segue la riscossione o l'utilizzo in compensazione; insomma: cade il sequestro per equivalente parametrato alla cessione dei crediti a terzi senza verificare gli importi portati in compensazione. Non resta, dunque, che attendere ulteriori sviluppi dai provvedimenti che emetterà la Suprema corte.

Sequestro bonus facciate col decreto blocca cessioni

Si al sequestro preventivo per il bonus facciate nonostante il decreto blocca cessioni, articolo 2-ter decreto legge 16/02/2023 n. 11, renda lo stato di avanzamento dei lavori (Sal) facoltativo per ottenere crediti d'imposta diversi dal superbonus, in primis il bonus facciate. La norma d'interpretazione autentica, infatti, nel momento in cui stabilisce che la liquidazione in base al Sal costituisce una mera facoltà, nulla modifica sui documenti che servono a comprovare il diritto: non afferma, né potrebbe farlo, che possono essere erogati contributi oppure concesse detrazioni o crediti d'imposta in relazione a lavori mai svolti. Così la Corte di cassazione penale, sez. seconda, nella sentenza n.

44726 del 05-12-2024. Chi ha sostenuto spese fra il 2020 e il 2024 per interventi coperti dal bonus facciate, invece che per l'utilizzo diretto della detrazione, può optare alternativamente per un contributo o per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti. E non sussiste più l'obbligo di procedere unicamente «in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori». Ma nel caso specifico mancano persuasivi elementi di fatto, almeno indiziari, che possano smentire la mancata esecuzione delle opere ritenuta dagli inquirenti.

Stop, invece, al sequestro preventivo a carico della banca sui crediti d'imposta per il bonus facciate anche se all'istituto di

credito si può imputare un comportamento negligente nell'acquisizione dei bonus: il profitto del reato per la società cedente, spiega la sentenza n. 41798 del 13-11-2024, sta proprio nel corrispettivo per la cessione alla banca, laddove il bonus non risulta portato in compensazione; il che esclude la legittimità di una misura finalizzata alla confisca né diretta né per equivalente, rispettivamente perché il credito appartiene a una persona estranea al reato e non è più nella disponibilità del presunto responsabile. Resta, però, lo spazio per un sequestro impeditivo se c'è il rischio che la libera disponibilità aggravi le conseguenze del reato.

—© Riproduzione riservata—

Le decisioni

Cassazione, sezione II penale, sentenza 45868/24

Deve ritenersi in tema di reati contro il patrimonio che le truffe aggravate per il conseguimento di erogazioni pubbliche come il cosiddetto "superbonus 110%" commesse generando un credito d'imposta inesistente, in quanto fondato su un diritto alla detrazione del quale manchino del tutto i presupposti costitutivi, si consumino con la creazione dello stesso credito mediante l'esercizio dell'opzione, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 121 del decreto legge 19.05.2020, n. 34, per la cessione a terzi di un credito d'imposta di ammontare pari a quello della detrazione, senza che per la stessa consumazione sia necessario che il credito fittizio così creato venga utilizzato in compensazione dall'apparente beneficiario della detrazione (o sia da lui riscosso) o da un cessionario dello stesso credito

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329



IMMOBILI & CONDOMINIO

Gli Ermellini: l'inosservanza delle regole determina presunzione di pericolosità dell'opera

Sopraelevazione con cautele

Divieto di innalzamento in violazione di norme antisismiche

Il diritto è imprescrittibile

Pagine a cura

DI GIANFRANCO DI RAGO

Divieto di sopraelevazione dell'edificio se vengono violate le norme sismiche. Qualora queste ultime prescrivano particolari cautele tecniche da adottarsi nel caso di innalzamento degli edifici, in ragione delle specifiche caratteristiche del territorio, dette previsioni sono da considerarsi integrative del disposto di cui all'art. 1127, comma 2, c.c. e la loro inosservanza determina una presunzione di pericolosità dell'opera, che può essere vinta esclusivamente mediante la prova, incombente sull'autore della sopraelevazione, che non solo quest'ultima, ma anche la struttura sottostante, siano idonee a fronteggiare il rischio sismico. Lo ha chiarito la seconda sezione civile della Suprema corte con la recente sentenza n. 31032, pubblicata lo scorso 4 dicembre 2024.

Il caso concreto. Nella specie i proprietari pro indiviso di un immobile avevano convenuto in giudizio i condòmini dell'appartamento sovrastante, lamentando che gli stessi avevano innalzato la falda del sottotetto, determinando un maggior carico strutturale dell'immobile e un pericolo la sua stabilità e per l'aumento del rischio sismico. Gli stessi chiedevano, pertanto, la condanna dei medesimi al ripristino dello stato dei luoghi e il risarcimento dei danni. Costituitisi in giudizio i convenuti, il tribunale aveva disposto una consulenza tecnica d'ufficio e, all'esito della stessa, aveva accolto la domanda e condannato i proprietari dell'appartamento sovrastante al pagamento dell'indennizzo ex art. 1127 c.c.. La sentenza era stata comunque appellata, sul presupposto che il tribunale aveva escluso il rischio sismico derivante dal maggior carico del sottotetto senza svolgere alcuna verifica di conformità dell'opera alla prescrizioni della legge sismica ed era stata inoltre contestato il calcolo dell'indennità dovuta ai sensi

dell'art. 1127 c.c.. La corte di appello aveva a sua volta ritenuto che la sopraelevazione non arrecasse pregiudizio alla statica dell'edificio e aveva osservato che, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, risultava che in epoca remota l'edificio era ben più alto di almeno un piano e che la sostituzione del tetto con strutture in conglomerato armato era avvenuta nell'osservanza degli interventi di miglioramento antisismico raccomandati dalle disposizioni e dalle norme di settore. Inoltre nemmeno la realizzazione di cordoli in cemento armato costituiva misura contraria alle disposizioni previste dalla legge antisismica.

La decisione della Cassazione. L'art. 1127, comma 2, c.c. pone il divieto assoluto di sopraelevazione per inidoneità delle condizioni statiche dell'edificio nell'ipotesi in cui le stesse non permettano di sostenere il peso della nuova costruzione o non siano in grado di sopportare l'urto di forze in movimento, quali le sollecitazioni di origine sismica. I giudici di legittimità hanno ritenuto che nella specie la corte di appello avesse correttamente qualificato come sopraelevazione il manufatto realizzato dai convenuti, che era consistito nella costruzione di un sottotetto avente un'altezza di circa 70-90 centimetri. Ai fini dell'art. 1127 c.c., la sopraelevazione di edificio condominiale è infatti costituita dalla realizzazione di nuove opere (nuovi piani o nuove fabbriche) nell'area sovrastante il fabbricato, per cui l'originaria altezza dell'edificio è superata con la copertura dei nuovi piani o con la superficie superiore terminale delimitante le nuove fabbriche.

La nozione di sopraelevazione comprende peraltro non solo il caso della realizzazione di nuovi piani o nuove fabbriche, ma anche quello della trasformazione dei locali preesistenti mediante l'incremento delle superfici e delle volumetrie, seppur indipendentemente dall'aumento dell'altezza

dell'edificio. La giurisprudenza di legittimità intende il limite delle condizioni statiche come espressivo di un divieto assoluto, cui è possibile ovviare soltanto se, con il consenso unanime dei condòmini, il proprietario sia autorizzato all'esecuzione delle opere di rafforzamento e di consolidamento necessarie a rendere idoneo il fabbricato a sopportare il peso della nuova costruzione. Le condizioni statiche dell'edificio rappresentano, pertanto, un limite all'esistenza stessa del diritto di sopraelevazione, atteso il potenziale pericolo per la stabilità del fabbricato. Il divieto di sopraelevazione per inidoneità delle condizioni statiche dell'edificio va interpretato, quindi, non nel senso che la sopraelevazione è vietata soltanto se le strutture dell'edificio non consentono di sopportarne il peso, ma nel senso che il divieto sussiste anche nel caso in cui le strutture sono tali che, una volta elevata la nuova fabbrica, non consentano di sopportare l'urto di forze in movimento, quali le sollecitazioni di origine sismica. Pertanto, qualora le leggi antisismiche prescrivano particolari cautele tecniche da adottarsi, in ragione delle caratteristiche del territorio, nella sopraelevazione degli edifici, esse sono da considerarsi integrative dell'art. 1127, comma 2, c.c. e la loro inosservanza determina una presunzione di pericolosità della sopraelevazione, che può essere vinta esclusivamente mediante la prova, incombente sull'autore della nuova fabbrica, che non solo la sopraelevazione, ma anche la struttura sottostante sia idonea a fronteggiare il rischio sismico.

Nella specie la corte di appello aveva verificato che le strutture dell'edificio erano predisposte per l'ulteriore carico. Tale conclusione, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, soddisfaceva, secondo i giudici di legittimità, l'oggetto dell'indagine richiesta al giudice di merito in relazione all'idoneità della struttura sottostante di fronteggiare il rischio sismico. Era stato in-

fatti accertato che, in epoca remota, l'edificio era ben più alto di almeno un piano e che la sostituzione del tetto con strutture in conglomerato armato era avvenuto in osservanza degli interventi di miglioramento antisismico. Nella specie erano state sostituite le strutture in legno con strutture in conglomerato cementizio e gli interventi erano stati autorizzati dall'ex genio civile, cui compete la verifica di fattibilità in ordine agli aspetti riguardanti la statica dell'edificio, con riferimento al rispetto delle norme antisismiche. Anche la realizzazione di cordoli in cemento armato in edifici di carattere storico in ristrutturazione costituiva, da un punto di vista tecnico, un miglioramento sotto il profilo antisismico. Il giudice di merito aveva quindi accertato la compatibilità della sopraelevazione con la normativa antisismica e l'assenza di rischio sismico derivante dalla nuova costruzione. Secondo la Cassazione l'indagine della corte di appello non era stata quindi fondata sul certificato di idoneità statico relativo alle sole opere abusive da parte del tecnico incaricato dagli attori, ma sul rispetto della normativa di settore in materia antisismica e sull'accertamento della consistenza delle murature portanti sottostanti, sicché l'indagine non era stata limitata alla sola sopraelevazione, ma all'edificio nel suo complesso.

La titolarità del diritto di sopraelevazione. Il diritto di sopraelevazione è strettamente connesso alla proprietà dell'immobile e il suo esercizio, da parte del proprietario dell'ultimo piano, non è soggetto al preventivo consenso dell'assemblea. Dalla natura reale del diritto suddetto discende, inoltre, la sua imprescrittibilità. Dalla formulazione dell'art. 1127 c.c. deve ritenersi che la presenza di un proprietario esclusivo del lastrico solare escluda automaticamente la sussistenza del diritto di sopraelevazione in capo al proprietario dell'ultimo piano. Qualora, invece, il lastrico solare sia di proprietà comune dei



Opere digitali solo a partire dalla soglia di 2 milioni

Gli obblighi

La qualificazione delle Pa viene allargata anche alla gestione dei contratti

Pierdanilo Melandro

Il decreto correttivo, stando al testo entrato in Cdm, integra la disciplina della qualificazione delle stazioni appaltanti estendendola, dalle fasi di progettazione ed affidamento della gara, anche alla fase dell'esecuzione (quella, cioè, che riguarda la gestione dei contratti). Si tratta di un'autentica novità nel sistema dei contratti pubblici, perché gli enti che non riusciranno a qualificarsi dovranno chiedere ai soggetti qualificati di gestire una fase che si svolge tipicamente sul proprio territorio. Le stazioni appaltanti non qualificate potranno continuare a gestire la fase di esecuzione per gli appalti di beni e servizi di importo inferiore alle soglie europee (221mila euro per le amministrazioni non centrali) e per gli appalti di lavori di importo inferiore a 500mila euro.

La qualificazione delle stazioni appaltanti è stata disciplinata in maniera organica dal Codice dei contratti pubblici del 2023, che ha istituito presso l'Anac un elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza, compresi i soggetti aggregatori (Consip, centrali di committenza regionali e alcune Città metropolitane). Sono attualmente previsti tre livelli di qualificazione per progettazione e affidamento e la possibilità che la qualificazione sia conseguita anche solo per l'acquisizione di lavori oppure di servizi e forniture.

Nel testo approvato ieri sono stati introdotti una serie di incentivi a favore delle stazioni appaltanti che non hanno conseguito la qua-

lificazione e sono stati introdotti dei requisiti flessibili per la qualificazione relativa alla fase di esecuzione, per conciliare da un lato l'esigenza di garantire al personale impiegato nei contratti pubblici un'adeguata formazione, comprensiva dell'utilizzo di metodi e sistemi di gestione digitale delle costruzioni, e, dall'altro lato, l'interesse a prevenire un blocco nel sistema di esecuzione.

A queste problematiche si aggiungono quelle relative all'entrata in vigore, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2025, delle nuove regole sull'obbligatorietà del ricorso a metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (il Bim) per tutti i lavori il cui costo presunto è di importo superiore a 2 milioni di euro, fatti salvi quelli per i quali è stato redatto il documento di fattibilità delle alternative progettuali.

In particolare, le modifiche introdotte prevedono che le stazioni appaltanti e le centrali di committenza già qualificate per la progettazione e l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali sono qualificate anche per l'esecuzione rispettivamente di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali per i corrispondenti livelli di qualifica; possono, poi, eseguire il contratto per i livelli superiori a quelli di qualifica subordinatamente al soddisfacimento di specifici requisiti che riguardano la puntualità dei pagamenti, l'assolvimento degli obblighi di comunicazione alla Banca dati di Anac, la partecipazione al sistema di formazione e aggiornamento. È stato inoltre istituito presso l'Anac un tavolo di coordinamento delle centrali di committenza qualificate per monitorare l'attuazione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti pubbliche.

© RIPRODUZIONE RISERVATA





Professioni 24

Acquisizioni studi,
ammortamento
in cinque anni

Gavelli e Uva — a pag. 11

Acquisto della clientela, al via l'ammortamento in cinque anni

M&A professionale. Solo per i pagamenti completati entro domani resta la deducibilità in un'unica soluzione. Dal 2025 scattano le nuove regole del decreto fiscale: più facile la crescita degli studi minori

Giorgio Gavelli

Operazioni di acquisizione studi da perfezionare entro fine anno, attraverso il pagamento integrale del corrispettivo pattuito: solo in questo modo l'acquirente potrà garantirsi la deducibilità integrale del costo sostenuto nella determinazione del reddito di lavoro autonomo per il 2024. Mentre per il cedente nulla cambia con il passaggio alle nuove regole. È questo l'effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della delega fiscale per la riforma del Tuir (Dlgs 192/2024), che apporta diverse modifiche di interesse per i professionisti.

Contrariamente alle operazioni di conferimento, trasformazione, fusione e scissione, che guadagnano la neutralità fiscale grazie al nuovo articolo 177-bis del Tuir, la «cessione della clientela e di elementi immateriali relativi alla denominazione o ad altri elementi distintivi dell'attività artistica o professionale» resta una operazione realizzativa, a cui il decreto apporta però modifiche sostanziali soprattutto dal lato del soggetto che sostiene la spesa. Fino a oggi il trattamento fiscale di queste operazioni era il seguente:

- il cedente realizzava una plusvalenza concorrente alla determina-

zione del reddito di lavoro autonomo, disciplinata dall'articolo 54, comma 1-quater, Tuir, con possibilità di applicare la tassazione separata qualora il corrispettivo venisse percepito «in un'unica soluzione» (articolo 17, comma 1, lettera g-ter, Tuir), espressione che l'Agenzia (circolare n. 11/E/2007, par. 7.1) aveva opportunamente interpretato come «anche in più rate, ma nello stesso periodo d'imposta»;

- per il cessionario, la spesa era deducibile per cassa (ipotesi non espressamente regolata ma trattata dalla prassi, in particolare con risoluzione n. 108/E/2002).

Dal 2025 (decorrenza espressamente prevista dal testo definitivo del decreto Irpef-Ires n. 192/2024 accogliendo un'osservazione della commissione Finanze della Camera), invece, la stessa operazione:

- per il cedente resta la disciplina già vista, con l'unica indicazione che l'interpretazione ministeriale sull'incasso viene assorbita dal testo normativo;
- per il cessionario, a norma del nuovo articolo 54-sexies, comma 3, Tuir il costo sostenuto è soggetto ad ammortamento, con quote deducibili in misura non superiore a un quinto del costo.

Si ritiene (ma il punto andrà ufficialmente chiarito onde evitare problematiche interpretative) che, con le

nuove regole, l'ammortamento avvenga con riferimento all'intero costo, indipendentemente dal fatto che esso sia sostenuto in più rate versate (ad esempio) in diversi periodi d'imposta; l'alternativa (ripartizione delle quote riferite a ciascun pagamento) sarebbe, infatti, assai difficile da gestire. Questo tema interessa anche le situazioni nate con la vecchia disciplina e che si concludono dal 2025 in poi. Si pensi, ad esempio, a uno «studio» acquistato nel 2023 con pagamenti previsti a rate sino al 2026. L'Agenzia dovrà chiarire il suo pensiero, scegliendo tra una soluzione più lineare e, tutto sommato, logica (i pagamenti seguono il principio di cassa puro, in quanto l'operazione si è perfezionata nella vigenza delle precedenti disposizioni) e una più articolata (solo le rate pagate entro fine 2024 seguono le precedenti regole, a quelle pagate dal 2025 si applica l'ammortamento almeno quinquennale).

Più in generale, il cambio di disciplina sembra favorire le acquisizioni da parte di professionisti con redditi meno elevati. Infatti, la deduzione per cassa dell'intero costo sostenuto poteva dar luogo a una perdita dichiarata nell'ambito del lavoro autonomo che, in base all'articolo 8 Tuir, non è riportabile a nuovo ma solo compensabile con altri redditi di periodo del soggetto che sostiene la spesa. Ciò poteva significare, in alcune ipotesi, la

perdita di una quota della deduzione. Problema, invece, che non si poneva nel caso in cui l'acquirente avesse redditi di lavoro autonomo, o comunque di periodo, elevati. Questi, anzi, con la nuova norma vede diluire il vantaggio fiscale di un pagamento integrale.

Il superamento dei 18 anni come periodo minimo di ammortamento - previsto nella prima bozza in favore

del più razionale quinquennio riduce - ma non elimina - la problematica relativa alla cessazione dell'attività da parte del soggetto acquirente in questo intervallo temporale. Il legislatore non ha trattato la casistica, ma si ritiene applicabile per analogia quanto affermato nei confronti delle imprese in merito all'avviamento (interpello n. 429/2021): ossia la deducibilità inte-

grale del residuo non ammortizzato quale minusvalenza (si veda anche il nuovo articolo 54. *quinquies*).

Fermo restando che, in caso di operazione straordinaria (come conferimenti e trasformazioni) la deduzione proseguirà in capo al nuovo soggetto (concetto recepito anche nel nuovo testo dell'articolo 176 Tuir).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DA CHIARIRE

I pagamenti a rate

Con le nuove regole sulla deduzione dei costi di acquisto della clientela in cinque rate, resta da chiarire se l'ammortamento può avvenire con riferimento all'intero costo, indipendentemente dal fatto che esso sia sostenuto in più rate versate, come avviene spesso, anche in diversi periodi d'imposta. In alternativa occorrerebbe ripartire le quote riferite a ciascun pagamento e questo sarebbe difficile da gestire.

Le operazioni già avviate

Per acquisti avviati ante 2024 con rate in corso, il Fisco deve chiarire se i pagamenti possono seguire il principio di cassa puro (dato che l'operazione si è perfezionata con le vecchie regole) oppure se solo le rate pagate entro fine 2024 seguono le precedenti regole e a quelle pagate dal 2025 si applica l'ammortamento almeno quinquennale



Il recupero per cassa in una sola tranche del costo è utile solo se si dispone di redditi elevati



Nulla cambia per chi vende: l'incasso continua a concorrere al reddito da lavoro autonomo

Il caso

Lo studio associato Bruni nel 2024 ha acquistato la clientela dello studio Poni, sostenendo un costo di 180mila euro, documentato da fattura. Lo studio Bruni ha pagato la fattura interamente nel corso del 2024

PRIMA DEL DECRETO

LE REGOLE

Lo studio Bruni può dedurre il costo **integralmente nell'esercizio di sostenimento** e, quindi, dal reddito del periodo d'imposta 2024

COME DEDURRE

Lo studio Bruni deve indicare nel Modello Redditi/SP 2024 l'intero costo sostenuto di euro 180.000,00 nel **rigo RE19, colonna 4**

DOPO IL DECRETO

Lo studio Bruni non può dedurre il costo sostenuto in un unico esercizio, in un minimo di **cinque quote annuali uguali**

Lo studio Bruni porterà in deduzione solo 1/5 del costo sostenuto ($180.000/5 = 36.000$) e, qualora il quadro RE non subisca variazioni, l'importo sarà sempre da esporre nel **rigo RE19, colonna 4**



DICHIARAZIONI

Commercialisti, +10% per il reddito medio

Sale del 10%, dagli 80mila euro del 2022 agli 88mila euro del 2023, il reddito medio dei commercialisti. E cresce anche il giro d'affari medio degli studi, che segna un +8%, passando da 145mila a 157mila euro. È quanto emerge dall'analisi dei dati contenuti nelle oltre 68mila dichiarazioni (relative all'attività lavorativa svolta nel 2023) presentate dagli iscritti alla Cassa dottori commercialisti entro il 20 dicembre scorso.

A farlo sapere è lo stesso ente di previdenza privato presieduto da Ferdinando Boccia, che segnala che gli indicatori sui proventi dei colleghi che praticano la professione in modalità associata «continuano ad attestarsi su valori decisamente superiori (anche più del triplo), rispetto a coloro che esercitano in forma esclusivamente individuale».

Trattandosi di valori medi, ha osservato Boccia, «dobbiamo continuare a essere attenti a sostenere la categoria, specie le fasce più fragili, attraverso iniziative a favore della formazione, dell'avvio alla professione, con un impegno sempre maggiore per incentivare la competitività sul mercato, anche favorendo le aggregazioni professionali, attraverso la formazione di studi associati, società e reti tra professionisti».

—V.M.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Deontologia con effetti concreti

DI MARINO LONGONI

Le norme di comportamento del collegio sindacale dettate dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, pur essendo di norme etiche che vanno a precisare gli obblighi dei professionisti investiti della funzione di controllo, hanno la funzione essenziale di delimitarne la responsabilità dei professionisti interessati, nel senso che se si rispettano queste regole, che sono state fatte proprie più volte dalla giurisprudenza ai fini della valutazione della diligenza dell'organo di controllo, quest'ultimo dovrebbe evitare sgradevoli sorprese in sede di giudizio. La giurisprudenza, infatti, più volte ha richiamato come fonte di responsabilizzazione o deresponsabilizzazione le norme di comportamento dettate dal Cndcec, che vanno ad integrare il codice civile e le disposizioni sulla crisi d'impresa, norme estremamente sintetiche rispetto alla complessità delle obbligazioni cui sono tenuti sindaci.

— continua a pag. 3 —

SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

Ecco che queste regole deontologiche che vanno a dettagliare, su molti aspetti pratici, ciò che concretamente devono fare i sindaci per non imbattersi in responsabilità. Quindi il rispetto delle stesse diventerà essenziale anche in sede di giudizio, pur non essendo norme giuridiche in senso stretto.

A questo riguardo risultano particolarmente interessanti le precisazioni che sono state effettuate nelle norme 11.2. e 11.3. in materia di "Segnalazione dell'organo di controllo", due regole fortemente volute dal Consiglio Nazionale e rivendicata dal suo presidente anche nella

prefazione alle stesse: dopo aver precisato che la segnalazione va effettuata al verificarsi di situazioni di crisi o di insolvenza e non al verificarsi di situazioni di pre-crisi, si amplia la platea dei soggetti segnalanti, attribuendo l'onere della segnalazione anche all'incaricato della revisione legale della società. In questo modo si attrae nell'ambito applicativo della segnalazione della possibile crisi la maggior parte delle PMI italiane che, in quanto s.r.l., possono nominare un revisore legale e non un organo di controllo. E d'altra parte si impone a sindaci e revisori l'obbligo di intensificare gli scambi

informativi per effettuare segnalazioni corrette e adeguatamente motivate.

Sono solo alcune delle conseguenze, non certo di importanza secondaria, per l'attività di controllo societario che derivano dall'aggiornamento delle norme deontologiche resi necessari (pur essendo la precedente revisione del 2023) per stare al passo con l'evoluzione normativa, spesso tumultuosa, della materia. E che costringeranno ad un reale cambio di passo la maggior parte dei sindaci delle società italiane non quotate.

— © Riproduzione riservata —





MANOVRA 2025

Lo prevede la legge di bilancio che contiene però una stretta sugli incentivi per i beni 4.0

Il credito 5.0 conquista appeal

Possibile il cumulo con bonus Zes unica Mezzogiorno e Zls

Pagina a cura

DI BRUNO PAGAMICI

Credito d'imposta 5.0 più appetibile grazie alla possibilità di cumulo con i bonus Zes unica Mezzogiorno e Zone logistiche semplificate (Zls). A cui si aggiunge l'accorpamento degli scaglioni di investimento ammissibili per una più semplice applicazione delle aliquote agevolative, il potenziamento degli incentivi per il fotovoltaico e la semplificazione del calcolo del risparmio energetico nel caso di macchinari nuovi che sostituiscono quelli ammortizzati da più di 24 mesi. In alternativa alle imprese, inoltre, il credito d'imposta 5.0 potrà essere riconosciuto, alle società di servizi energetici (Esco) certificate da organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l'azienda cliente.

È quanto prevede il testo della Legge di bilancio 2025 da cui, al contrario, emerge uno scenario tutt'altro che rassicurante per le sorti del credito d'imposta per i beni strumentali nuovi 4.0 funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.

Oltre alla soppressione per il 2025 dell'incentivo per l'acquisto del software, che era previsto con l'aliquota del 10%, viene introdotto un tetto di spesa per l'acquisto dei beni agevolabili: con un limite di spesa complessivo di 2,2 miliardi di euro il bonus sarà disponibile fino al 31 dicembre 2025 (con consegne entro il 30 giugno 2026). Pertanto, considerato che nel triennio 2020-2022 sono stati utilizzate risorse per circa 10 miliardi di euro l'anno e che solo nel 2024 sono stati concessi crediti d'imposta per oltre 6,3 miliardi di euro, è evidente che se nel 2025 non verranno stanziare risorse aggiuntive oltre quelle previste per 2,2 miliardi di euro (e ancora peggio se anche negli anni successivi verranno chiusi i rubinetti a favore della misura) per il bonus 4.0 il 2025 sarà il suo ultimo anno di

vigenza.

In ogni caso, come già avviene già da quest'anno, anche per il prossimo il Piano transizione 4.0 sarà soggetto a un monitoraggio della fruizione del bonus attraverso l'obbligo da parte delle imprese di effettuare una comunicazione ex ante degli investimenti ammissibili al Ministero delle imprese e del made in Italy.

Le novità del bonus 5.0. Da quanto risulta dal testo della legge di bilancio 2025:

- viene elevato al 35% del costo l'importo del credito d'imposta per la quota di investimenti d'importo compreso tra 2,5 milioni di euro e 10 milioni di euro (precedentemente pari al 15%);

- viene soppresso il riferimento alla misura dell'incremento del credito d'imposta al 20%, riconosciuto nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva superiore al 6% o dei processi produttivi interessati dall'investimento superiore al 10%, per il quale era prevista l'aliquota del 15%; conseguentemente viene inoltre soppresso il riferimento alla misura dell'incremento del credito d'imposta al 25%, riconosciuto nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva superiore al 10% o dei processi produttivi interessati dall'investimento superiore al 15%, per il quale era prevista l'aliquota del 15%.

Per quanto riguarda gli scaglioni di investimento, quello fino a 2,5 milioni e quello da 2,5 a 10 milioni, vengono unificati in un unico scaglione che copre gli investimenti fino a 10 milioni;

- fotovoltaico: viene modificato l'incremento della base di calcolo del credito d'imposta incrementandola ulteriormente per i moduli fotovoltaici con celle con efficienza di cella almeno pari al 23,5% (dal 120% al 140% del costo) e per i moduli composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem con efficienza di cella almeno pari al 24,0% (dal 140% al 150% del costo) e prevedendo tale incremento an-

che per i moduli fotovoltaici con efficienza di modulo almeno pari al 21,5% (al 130% del costo);

- è prevista la cumulabilità del credito d'imposta con il credito per investimenti nella Zona economica speciale (Zes unica - Mezzogiorno) e nella Zona logistica semplificata (Zls); inoltre, il credito d'imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell'ambito dei programmi e strumenti dell'Unione europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione;

- viene definita la misura della contribuzione al risparmio energetico degli investimenti beneficiari del credito d'imposta industria 4.0 in beni caratterizzati da un miglioramento dell'efficienza energetica, effettuati in sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe e interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio.

Si prevede che le suddette disposizioni sopra indicate si applichino agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 e che con riferimento agli incrementi delle aliquote del credito d'imposta sopra descritti la loro fruizione sia subordinata ad una comunicazione del Gse (Gestore servizi energetici) nei limiti delle risorse destinate al finanziamento della misura.

Energy service company (Esco). Il credito d'imposta viene riconosciuto, in alternativa alle imprese, alle Energy service company certificate da organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l'azienda cliente. In altri termini, la riduzione dei consumi energetici è conseguita "per definizione" nei casi di progetti di innovazione realizzati per il tramite di una Esco in presenza di un contratto di Epc (Energy performance contract) nel quale sia espressamente previsto l'impegno a conseguire il raggiungimento

di una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3% o in alternativa una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5%. Esco è un'impresa in grado di fornire tutti i servizi tecnici, commerciali e finanziari necessari per realizzare un intervento di efficienza energetica, assumendosi l'onere dell'investimento e il rischio di un mancato risparmio, a fronte della stipula di un contratto in cui siano stabiliti i propri utili.

Il bonus 4.0 nel 2025. Oltre alla soppressione per il 2025 dell'incentivo per l'acquisto del software, viene introdotto un tetto di spesa per quanto riguarda i beni strumentali materiali nuovi. In pratica, il credito d'imposta di cui all'art. 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 verrà riconosciuto, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, nel limite di spesa di 2,2 miliardi di euro (stanziamento presumibilmente insufficiente a soddisfare le richieste da parte delle imprese per il prossimo anno).

Tale limite di spesa tuttavia non opererà in relazione agli investimenti per i quali entro la data di pubblicazione della legge di bilancio 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione)

Per rispettare il limite di spesa posto a bilancio, il legislatore ha stabilito che ai fini del credito d'imposta 4.0 l'impresa debba trasmettere telematicamente al Ministero delle imprese e del made in Italy una comunicazione concernente l'ammontare delle spese sostenute e il relativo credito

d'imposta (teorico) maturato sulla base del modello di cui al decreto direttoriale 24 aprile 2024.

Successivamente ai fini della fruizione del bonus, previsto sin dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), il Ministero trasmetterà all'Agenzia delle entrate l'elenco delle imprese beneficiarie con l'ammontare del relativo credito d'imposta effettivamente utilizzabile in compensazione (in base alle risorse disponibili). Al raggiungimento dei limiti di spesa previsti il Ministero ne darà immediata comunicazione mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, anche al fine di sospendere l'invio delle richieste per la fruizione dell'agevolazione.

Va ricordato che possono beneficiare del tax credit 4.0:

1) le imprese indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito,
2) gli esercenti arti e professioni, che rispettano le norme sulla sicurezza sul lavoro e gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali.

Le analogie tra 4.0 e 5.0.

In entrambi i casi le percentuali teoriche del bonus possono subire una riduzione nel caso in cui le richieste regolarmente pervenute al Ministero in termini monetari siano superiore alle risorse disponibili.

Nel caso del 5.0 la procedura è simile a quella del 4.0 ma più articolata.

Per accedere al tax credit la disciplina impone non solo di raggiungere determinate soglie di risparmio energetico, ma anche di rispettare una rigorosa procedura che prevede l'invio di una serie di comunicazioni al Ministero (ex ante, ex post, integrative) riguardanti le varie fasi della realizzazione degli investimenti, a cui si aggiungono le perizie rilasciate da esperti per attestare il raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico programmati.

Il "nuovo" credito d'imposta 5.0

Riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva 3-6% o riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento 5-10%

- 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 10 milioni di euro
- 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria

Riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva 6-10% o riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento 10-15%

- 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 10 milioni di euro
- 10% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria

Riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva oltre 10% o riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento oltre 15%

- 45% del costo, per la quota di investimenti fino 10 milioni di euro
- 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329



Nuova spinta al modello «4+2» con più risorse in manovra

Filiera tecnica e professionale. A regime il modello di quattro anni di superiori e due negli Its Academy: le scuole già autorizzate non devono ripetere la domanda, dalla legge di bilancio 15 milioni per i campus

**Egenio Bruno
Claudio Tucci**

A una decina di giorni dall'avvio delle iscrizioni al nuovo anno scolastico parte il maxi piano di sostegno alla filiera formativa tecnologico-professionale, sulla base del cosiddetto "modello 4+2": quattro anni di scuola superiore più due negli Its Academy, che ora entrano a regime. Tre le azioni in atto: le indicazioni ministeriali per far aderire gli istituti tecnici e professionali; un nuovo "boost" economico che arriva da manovra e dal Dl 160; un accordo di accompagnamento tra Indire e la Fondazione per la scuola italiana, che, nelle intenzioni del ministro Giuseppe Valditara rappresenta la vera riforma dell'istruzione tecnica e professionale targata Pnrr. Con l'obiettivo di far crescere i numeri: si è partiti lo scorso anno, in via sperimentale, con 170 scuole, 2.500 studenti e circa 200 filiere.

L'adesione delle scuole

Secondo una circolare del ministero dell'Istruzione e del Merito, le scuole già autorizzate ad attivare i percorsi quadriennali per il 2024-25, avviati o meno, possono attivare le classi prime anche per il 2025-26, limitatamente agli indirizzi di studio già autorizzati, senza dover ripetere la candidatura. Invece chi intende aderire ex novo alla sperimentazione dal 2025-26 deve candidarsi, indicativamente, entro la prima decade di gennaio e

previa delibera del collegio dei docenti e del consiglio d'istituto. La domanda dovrà contenere la progettazione di almeno un percorso quadriennale di istruzione tecnica e professionale (riferito necessariamente a un indirizzo di studio già presente presso la scuola), il coinvolgimento di un percorso di Its Academy, di area tecnologica coerente, e di almeno un percorso per il conseguimento del diploma professionale di Iefp, ove esistente e correlato alla filiera, oltre la dichiarazione di impegno a costituirsi in rete e l'attivazione del partenariato con almeno un'impresa afferente all'Its Academy coinvolto.

Il curriculum dei percorsi quadriennali sperimentali deve prevedere tutte le discipline affrontate dall'indirizzo di studio di riferimento oltre all'insegnamento trasversale dell'educazione civica e al potenziamento delle discipline Stem e delle ore di scuola-lavoro, ricorrendo alla flessibilità didattica e organizzativa. «Ho girato molto per l'Italia e ho registrato un fortissimo interesse per il "4+2", che spero venga ora apprezzato nelle scelte da famiglie e studenti», ha sottolineato il neo Dg per l'istruzione tecnica e professionale e per la formazione tecnica superiore del Mim, Maurizio Adamo Chiappa.

Le risorse a disposizione

Per spingere il "4+2", con la manovra appena approvata dal Parlamento sono arrivati ulteriori 15 milioni per il 2026, che si aggiungono ai 15 già previsti per un totale di 30 milioni che serviranno per progettare ma anche per re-

alizzare interventi infrastrutturali correlati agli accordi istitutivi dei campus. Risorse che a loro volta si sommano ai circa 130 milioni già stanziati in autunno dal ministro Valditara per sostenere la nuova filiera e ai 4,1 milioni complessivi destinati dal Dl 160 all'esportazione nei Paesi del Nord Africa dei nostri super istituti superiori di tecnologia (3,1 milioni serviranno per potenziare strutture e laboratori, il restante milione per ampliare l'offerta formativa).

Il supporto dell'Indire

In campo è sceso anche l'Istituto di ricerca Indire, con un piano nazionale di accompagnamento assieme alla Fondazione per la scuola italiana, presieduta da Stefano Simontacchi, per supportare le filiere formative tecnologico-professionali la cui prima sfida da affrontare è la costruzione di un curriculum di filiera compatibile con norme ed esperienze in atto.

«Indire – spiega la prima ricercatrice Antonella Zuccaro – sosterrà tale sfida attraverso azioni di formazione-intervento, ricerca e monitoraggio, supportando l'organizzazione e la realizzazione delle attività didattiche. L'intervento sul curriculum interesserà contenuti, metodologie, pratiche, i modelli organizzativi funzionali a collegare i diversi percorsi e a facilitare la mobilità, l'orientamento e il riorientamento degli studenti. Inoltre, Indire faciliterà la creazione di dispositivi per la messa in comune di esperienze e l'identificazione delle attività didattiche più significative».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli interventi in programma

1

Le regole per l'adesione

Gli istituti tecnici e professionali, statali e paritari, entro la prima decade di gennaio possono aderire al "4+2". Le scuole già autorizzate nel 2024-25 possono attivare prime classi sugli indirizzi di studio già autorizzati. Chi deve farlo ex novo, dal 2025-26, deve candidarsi previa delibera del collegio dei docenti e del consiglio d'istituto

2

Le risorse per i campus

Per spingere il "4+2", con la manovra appena approvata dal Parlamento sono arrivati ulteriori 15 milioni per il 2026 che si aggiungono ai 15 milioni già previsti per un totale di 30 milioni che serviranno per progettare ma anche per realizzare interventi infrastrutturali correlati agli accordi istitutivi dei campus

3

Gli altri fondi a supporto

In autunno sono stati già stanziati circa 130 milioni per la nuova filiera. Ai quali si sommano i 4,1 milioni complessivi destinati dal DL 160 all'esportazione nei Paesi del Nord Africa dei nostri super istituti superiori di tecnologia: 3,1 milioni per potenziare strutture e laboratori, il restante milione di euro per ampliare l'offerta formativa

4

In campo anche l'Indire

In campo è sceso anche Indire, con un piano nazionale di accompagnamento assieme alla Fondazione per la scuola italiana, presieduta da Stefano Simontacchi, per supportare le filiere formative tecnologico-professionali la cui prima sfida da affrontare è la costruzione di un curriculum di filiera compatibile con norme ed esperienze in atto



A supporto un piano nazionale di accompagnamento di Indire e Fondazione per la scuola italiana



LEGGE DI BILANCIO
Con la manovra appena approvata i fondi totali per il modello "4+2" arrivano a 30 milioni



ADOBESTOCK

A regime. Filiera al traguardo nel 25/26





DEONTOLOGIA FORENSE

L'istruzione parentale riduce la formazione

Gli avvocati autorizzati all'istruzione parentale possono essere esonerati dagli obblighi di formazione continua, per il periodo in cui effettivamente si sono occupati dell'istruzione dei figli. Lo ha chiarito il Consiglio nazionale forense che, con il parere 43 del 9 ottobre 2024, ha risposto al quesito formulato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Mantova.

Secondo il Cnf, in particolare, l'autorizzazione all'istruzione parentale rientra nella casistica prevista dal regolamento 6/2014, che prevede l'esonero (a richiesta) dall'obbligo formativo per gli avvocati che si trovano in una situazione di impedimento determinata da «adempimento da parte dell'uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori». E l'esonero «ha efficacia limitatamente al periodo di durata dell'impedimento».

Per ottenere l'esonero, gli avvocati devono dimostrare non solo di essere autorizzati all'istruzione parentale, ma anche di aver svolto effettivamente i doveri educativi; pertanto, il periodo dell'esonero sarà calcolato dopo l'esame che attesti l'avvenuta frequenza del programma di istruzione parentale, per il periodo in cui il programma è stato effettivamente svolto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329



Scambio di informazioni con il revisore legale prima di segnalare la crisi

Collegi sindacali

Le novità delle Norme di comportamento in vigore dal 1° gennaio

Cristina Bauco
Nicola Cavalluzzo

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha pubblicato le Norme di comportamento del collegio sindacale (per quotate e non quotate) aggiornate a dicembre 2024, per consentirne l'applicazione a partire dal 1° gennaio 2025.

Le nuove regole integrano o sostituiscono quelle dello scorso anno, perché molte delle novità normative che hanno contraddistinto il 2024 in punto di *corporate governance* hanno un diretto impatto sull'attività di vigilanza del collegio sindacale.

Le Norme di comportamento sono regole tecniche a valenza deontologica che forniscono indicazioni per l'attuazione dei precetti normativi che connotano la disciplina del collegio sindacale delle società (quotate e non), sia quando i contenuti dell'attività dei sindaci siano già esplicitati sia quando le disposizioni presentino solo clausole generali da interpretare e integrare.

Le integrazioni dell'edizione del 2024 sono collegate alle recenti modifiche normative sull'attività dei sindaci. La pubblicazione del Dlgs 6 settembre 2024, n. 125 per il recepimento della direttiva 2022/2464/UE ha reso opportuno inquadrare l'ambito operativo dell'organo di controllo.

Sostenibilità

Quest'organo, tenuto a vigilare sull'adeguatezza degli assetti e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, si occupa di svilup-

po sostenibile, vigilando in prospettiva e per efficace prevenzione dei rischi sulla rendicontazione di sostenibilità. Questi temi saranno ulteriormente sviluppati durante il 2025 per dare ai sindaci delle società emittenti un quadro di riferimento per svolgere di attività che, sovrapponendosi a quelle tradizionali, necessitano di coordinamento (si pensi, per esempio, alla proposta motivata per la nomina del revisore della sostenibilità).

Sindaci delle non quotate

La pubblicazione del Dlgs 136/2024 (correttivo del Codice della crisi) ha reso necessario rivedere la sezione 11 delle Norme dei sindaci di società non quotate, in ordine alla vigilanza nella crisi di impresa, dedicando attenzione alla emersione anticipata della crisi. La nuova formulazione dell'articolo 25-octies del Codice della crisi, infatti, obbliga il collegio sindacale e il soggetto incaricato della revisione legale, nell'esercizio delle rispettive funzioni, a segnalare per iscritto all'organo di amministrazione la sussistenza dei presupposti di crisi e di insolvenza per la presentazione dell'istanza di composizione negoziata.

Pur attivandosi l'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale nell'ambito delle prerogative che l'ordinamento gli riconosce e che per definizione normativa sono differenti, le Norme di comportamento mettono in evidenza la rilevanza che può assumere un adeguato e tempestivo scambio di informazioni con il revisore legale - ex articolo 2409-septies del Codice civile - per accertare la sussistenza dei segnali di cui all'articolo 3, comma 4 del Dlgs 14/2019 e, all'esito delle interlocuzioni avviate con l'organo di amministrazione e con lo stesso revisore legale, per effettuare la segnalazione ex articolo 25-octies ricorrendone i presupposti.

Sotto questo angolo di visuale, allora, prima di effettuare la segnalazione la Norma di com-

portamento 11.3. invita i sindaci a scambiare informazioni con il soggetto incaricato della revisione legale, al fine di evitare eventuali sovrapposizioni di segnalazioni e di condividere con il soggetto incaricato della revisione legale le conclusioni cui è pervenuto sulla ricorrenza dei presupposti di crisi o di insolvenza. Non è tutto.

Anche nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale abbia riscontrato per primo la sussistenza dei presupposti di crisi, l'organo di controllo, dopo verifica e analisi, potrà formalizzare una propria segnalazione agli amministratori, trasmessa per conoscenza anche al revisore legale, in modo da orientare la propria attività in aderenza ai precetti normativi e, al contempo, da stimolare l'organo amministrativo affinché si attivi senza indugio per il superamento della crisi.

Consolidato e whistleblowing

Sono state riviste anche le Norme 3.9. (che riguarda la vigilanza in ordine al bilancio consolidato) e 3.10 (in tema di *whistleblowing*). In questa nuova versione di tali norme, si precisa, all'interno dei criteri applicativi, che il collegio verifica che l'organo amministrativo abbia deliberato e approvato le procedure per il ricevimento e la gestione delle segnalazioni e che riceva flussi informativi sulle modalità di funzionamento del canale interno dal soggetto individuato come gestore del canale di segnalazione.

Gruppi di imprese

Nuova è la norma sui gruppi di imprese (la 5.6) in cui si sollecita il collegio sindacale a prestare particolare attenzione alle operazioni infragruppo e a verificare la sussistenza di attività di direzione e coordinamento.

In questa evenienza, l'organo di controllo dovrà vigilare a che tale circostanza risulti dai documenti societari e regolarmente iscritta al competente registro delle imprese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IMAGOECONOMICA



Cndceec. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili ha aggiornato le Norme di comportamento per i collegi sindacali

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329

Le nuove norme di comportamento dei dottori commercialisti, vigenti dal 1° gennaio

Sindaci e revisori a braccetto

Alert condivisi sulla crisi. Vigilanza sulla sostenibilità

DI LUCIANO DE ANGELIS

Collaborazione fra sindaci e revisori nell'ambito della segnalazione in tema di composizione negoziata, vigilanza del collegio sulla rendicontazione di sostenibilità e particolare attenzione alle operazioni infragruppo nelle società sottoposte a direzione e coordinamento. Sono alcune delle più rilevanti modifiche apportate alle norme di comportamento del collegio sindacale delle società non quotate, dall'apposita commissione istituita presso il CNDCEC. Le nuove norme saranno vigenti dal 1° gennaio 2025.

L'impatto del nuovo codice della crisi sulle nuove norme di comportamento. Il d.lgs 136 del 13 settembre scorso, come noto, attraverso una modifica dell'art. 25 octies del codice della crisi ha esteso al revisore l'obbligo di segnalare agli amministratori delle società i presupposti della crisi o dell'insolvenza. Tale segnalazione è considerata tempestiva, e quindi utilizzabile per eludere le responsabilità dei sindaci e dei revisori, se effettuata entro 60 giorni dalla conoscenza dello stato di crisi della società. La norma di comportamento 11.3 viene profondamente modificata per tener conto del nuovo disposto normativo prevedendo che prima di effettua-

re la segnalazione, il collegio sindacale scambia informazioni con il soggetto incaricato della revisione legale, al fine di evitare eventuali sovrapposizioni di segnalazioni effettuate dall'organo di controllo e dal revisore senza opportuno coordinamento e, indipendentemente l'uno dall'altro, nonchè al fine di condividere con il soggetto incaricato della revisione legale le conclusioni cui è pervenuto, in ordine alla ricorrenza dei presupposti di crisi o di insolvenza. Si prevede poi, che anche nel caso in cui il revisore abbia riscontrato per primo, nell'esercizio della propria attività condotta ai sensi del d.lgs. n. 39/2010, la sussistenza dei presupposti di crisi o di insolvenza della società, l'organo di controllo invii ugualmente una sua propria segnalazione. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale abbia effettuato la segnalazione per primo, il collegio sindacale può ratificare i contenuti della segnalazione già effettuata dal soggetto incaricato della revisione legale, effettuando a sua volta la segnalazione. Qualora invece i sindaci non condividano le conclusioni del revisore, essi provvederanno al incontrare il revisore e ad informare il cda degli esiti del confronto avente ad oggetto principalmente gli assetti organizzativi e la valutazione della continuità

aziendale. Viene inoltre chiarito, rispetto alle vecchie norme, che il collegio oltre che all'unanimità potrà provvedere ad effettuare la segnalazione con il consenso della maggioranza dei propri membri. In questi casi il sindaco dissenziente potrà evidenziare a verbale i motivi che, a suo avviso, non avrebbero dovuto determinare la segnalazione.

I controlli sulla sostenibilità. Per le imprese di grandi dimensioni e per tutte le società madri di un gruppo di grandi dimensioni scatta l'obbligo dal 1° gennaio 2025 di redigere il bilancio di sostenibilità (trattasi delle imprese che superano almeno due dei tre seguenti parametri: 1) totale dello stato patrimoniale: euro 25.000.000; 2) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: euro 50.000.000; 3) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250. Per le società Eip l'obbligo riguarda già il bilancio 2024. In queste società, la nuova norma 3.4 richiede al collegio sindacale di vigilare sulla presenza di strutture idonee a consentire la predisposizione della rendicontazione di sostenibilità, vigilando sull'esistenza di un'adeguato sistema organizzativo nonché le direttive, procedure e prassi operative finalizzate a verificare che la rendicontazione sia tempestiva, completa e attendibile.

In particolare viene richiesto al collegio di verificare: i) la portata degli eventuali obblighi di informativa di sostenibilità gravanti sulla società (individuale o consolidata); ii) i termini temporali di entrata in vigore di tali obblighi; iii) le attività di adeguamento degli assetti organizzativi dell'impresa ai nuovi obblighi di informativa (o alla volontaria adesione); iv) l'affidamento dell'incarico di revisore della sostenibilità a un soggetto che abbia i requisiti previsti dalla legge.

Il controllo dei sindaci nei gruppi. Viene introdotta una nuova specifica norma per i sindaci di società che operano in situazione di direzione e coordinamento di cui agli art. 2497 e segg. del codice civile. Al riguardo la nuova norma 5.6 pone l'attenzione sia sugli aspetti formali che sostanziali. Sotto il primo profilo si chiede ai sindaci di verificare la sussistenza di attività di direzione e coordinamento, che questa risulti dai documenti societari della società controllata e che tali situazioni siano iscritte al competente registro delle imprese. In ottica sostanziale viene chiesto ai sindaci di verificare che le operazioni infragruppo siano analiticamente motivate nei verbali del consiglio di amministrazione, indicando quando non effettuate a condizioni di mercato, di evidenziare l'interesse del gruppo a detta operazione.

Le norme di comportamento introdotte ex novo

Norma 3.4	Vigilanza sulla rendicontazione di sostenibilità
Norma 5.6	Vigilanza del collegio sindacale nei gruppi di società



EMERGE DA UN'INGIUNZIONE DEL GARANTE

Privacy, sbaglia il Dpo (data protection officer), ma la multa la paga il titolare del trattamento. Anche il professionista

DI ANTONIO CICCIA MESSINA

Sbaglia il Dpo (data protection officer), ma la multa la paga il titolare del trattamento: di fronte al Garante della privacy a rispondere delle violazioni amministrative sono l'impresa, la PA, l'associazione o il professionista, cioè i titolari del trattamento, per i quali lavora il responsabile della protezione dei dati. Meglio, dunque, sceglierne uno in gamba e sfruttare il più possibile le sue competenze. È quanto emerge dall'ingiunzione n. 581 del 26/9/2024 (diffusa dalla newsletter n. 530 del 23/12/2024 del Garante della privacy), con la quale è stata applicata a un'ASL un'ammonda per non avere risposto a una richiesta di informazioni inviata dallo stesso Garante in relazione a un reclamo di una paziente.

L'ASL si è difesa sostenendo che il compito di rispondere spettasse al Dpo interno, che, però, era rimasto inerte. Questa linea non ha avuto successo e, anzi, è stata smentita dal Garante, che ha colto l'occasione per puntare il dito contro un diffuso malcostume.

Non è insolito, scrive il Garante, che gli enti pubblici effettuino una nomina del Dpo solo di facciata, considerandolo alla stregua di una figura non operativa. Così, l'ente si rivolge al Dpo solo saltuariamente, sia nel caso in cui il Dpo sia un dipendente sia quando sia un soggetto esterno (professionista o impresa). Ma così facendo, rileva il Garante, si vanifica il senso stesso della presenza del responsabile della protezione dei dati e ciò deprime molto male a carico dell'ente, che così dimostra di non tene-

re in considerazione l'impianto del Gdpr (regolamento Ue sulla privacy n. 2016/679). In base al Gdpr, l'ente deve responsabilizzarsi e attivarsi per osservare la privacy. Trascurare di coinvolgere il Dpo va in direzione esattamente contraria ed è molto pericoloso, perché di errori e inadempiimenti risponde sempre l'ente.

Peraltro, aggiunge il Garante, anche il Dpo talvolta ci mette del suo, se sta volentieri alla finestra e, commettendo un palese errore, non prende l'iniziativa di segnalare adeguatamente al titolare le attività necessarie per essere in regola con il Gdpr.

Sta di fatto, però, che, come si legge nell'ingiunzione, spetta al titolare del trattamento la valutazione dell'analisi del possesso dei requisiti del Dpo necessari per lo svolgimento dei suoi compiti.

E spetta allo stesso ente adoperarsi nell'esecuzione degli adempimenti previsti dal Gdpr, tra cui rispondere tempestivamente alle richieste del Garante. Se, come è capitato all'ASL, non c'è riscontro alla richiesta del Garante, a subire la sanzione prevista dal Gdpr è l'ente.

In separata sede, poi, si esaminerà la questione dell'eventuale responsabilità contrattuale del Dpo. Se, infatti, il Dpo sbaglia nel consigliare oppure manca di dare i consigli giusti, ci sarà una responsabilità contrattuale del Dpo nei

confronti dell'ente. Senza dimenticare che se il Dpo causa, con la sua attività o le sue omissioni, un danno economico a un ente pubblico, sarà chiamato a risponderne davanti alla corte dei conti (responsabilità erariale). Pertanto, il Dpo non può certo sentirsi al riparo da conseguenze negative per il solo fatto che la responsabilità per sanzioni amministrative non lo riguarda.

Anzi, il Dpo è per definizione un ruolo delicatissimo: l'allargamento nella prassi del suo compito di consulenza e un suo crescente coinvolgimento nelle questioni, che riguardano la privacy, fanno lievitare i casi in cui può emergere la responsabilità contrattuale ed erariale del Dpo.

Tra l'altro il rapporto tra Dpo e pubbliche amministrazioni risulta particolarmente tormentato. Con due ingiunzioni del 14/11/2024, n. 689 e n. 697, sono stati sanzionati due comuni puniti, ciascuno con la sanzione di 2 mila euro, per non avere comunicato al Garante, usando la piattaforma digitale presente sul sito del Garante stesso, i dati di contatto dei loro Dpo: nelle motivazioni degli atti il Garante spiega quanto la mancanza sia particolarmente rimproverabile, trattandosi del mancato assolvimento a un adempimento divenuto obbligatorio da più di sei anni.

La linea dell'Asl non ha avuto successo e, anzi, è stata smentita dal Garante, che ha colto l'occasione per puntare il dito contro un diffuso malcostume

© Riproduzione riservata

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329

Per le professioni una sfilza di stop and go

Libere professioni protagoniste di una sfilza di «stop and go» legislativi nell'anno che va a concludersi e, verosimilmente, pure in quello che sta per cominciare: se, infatti, è giunto a fine maggio il primo via libera parlamentare alla proposta di legge per perimetrare la responsabilità dei componenti dei collegi sindacali (disciplinata, ad oggi, dall'articolo 2407 del codice civile), è ancora «al palo» la previsione della riduzione (dal 26% al 20%) della tassazione sui rendimenti finanziari delle Casse previdenziali private, contenuta nella delega fiscale (legge 111/2023). E, inoltre, l'Osservatorio per il monitoraggio della normativa sull'equo compenso (49/2023) ha finora rilevato come soltanto il Consiglio nazionale del Notariato abbia stilato convenzioni «standard» per il rispetto dei «paletti» sulla giusta remunerazione degli autonomi, mentre a novembre è giunto il «placet» definitivo dell'aula di Montecitorio all'iniziativa governativa che introduce l'arresto in flagranza differita per chi si macchia di violenze contro il personale sanitario. La ricognizione di *ItaliaOggi* fa affiorare alcuni traguardi raggiunti e «nodi» da sciogliere per l'occupazione indipendente.

Equo compenso. Nel 2025 l'Osservatorio del ministero della Giustizia farà «approfondimenti in via prioritaria sull'applicabilità» della legge 49 «alle gare pubbliche»: lo si legge nella bozza di relazione sull'attività dell'anno in corso, con riferimento alle contestazioni dell'Anac (Autorità anticorruzione), secondo cui le norme non sono compatibili col codice degli appalti (decreto legislativo 36 del 2023); sul tema si pronuncerà a breve il Consiglio di Stato, dopo le sentenze del Tar del Lazio e del Veneto in favore dei professionisti (la cui

tendenza a rivolgersi sovente alla magistratura amministrativa è stata evidenziata con disappunto dagli uffici di via Arenula, giacché, recita il documento, è all'Osservatorio che dovrebbero essere indirizzate le istanze del settore).

Riforme dell'ordinamento. Due categorie dell'area economico giuridica concentrano i propri sforzi nella revisione delle regole per l'esercizio della professione e nel (successivo) varo parlamentare: il Consiglio nazionale forense non ha, però, terminato il «restyling» del testo per aggiornare la legge 247 del 2012 (ma il presidente Francesco Greco ne ha elencato le priorità al congresso dell'associazione dei giovani legali, l'Aiga, come raccontato su *ItaliaOggi* del 28 settembre), quello dei commercialisti, guidato da Elbano de Nuccio, ha illustrato alle forze politiche la riforma ordinamentale a fine novembre. E confida nel via libera delle Camere entro la fine della XIX legislatura, nonché nella celere conclusione dell'iter del provvedimento sulla responsabilità dei componenti dei collegi sindacali, ora incardinato in commissione Giustizia a palazzo Madama.

Investimenti degli Enti di previdenza. A metà dicembre il ministro del Lavoro Marina Calderone ha affermato che il regolamento sulle operazioni finanziarie degli Istituti pensionistici privati «è a buon punto». E, mentre avanza il confronto con l'altro dicastero vigilante (Economia), la titolare di via Veneto ha anticipato che le norme (previste dal decreto 98/2011 dell'ultimo governo di Silvio Berlusconi e mai emanate da uno dei vari Esecutivi che si sono succeduti da allora), dovrebbero vedere la luce nel 2025.

Simona D'Alessio

— © Riproduzione riservata —

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329

Giustificazioni per il lavoro senza citare dati sanitari

Niente dati sanitari, neppure indiretti, sulle giustificazioni mediche per i datori di lavoro o per le commissioni di concorso. In caso contrario si viola privacy del paziente. È il principio applicato dal Garante privacy, che ha irrogato una sanzione di 17 mila euro a un'ASL, rea di avere rilasciato a una signora un attestato, su cui era indicato il reparto dove aveva ricevuto le cure (ingiunzione n. 581 del 26/9/2024). Per rispettare la privacy, dunque, le certificazioni che attestano la presenza in una struttura sanitaria, da usare per giustificare un'assenza dal lavoro o l'impossibilità di partecipare ad un concorso, non solo non devono citare esplicitamente le patologie, ma devono anche eliminare le informazioni da cui si possa risalire allo stato di salute: indicazioni del reparto o della struttura che ha prestato le cure, timbro con la specializzazione del medico e così via. Il datore di lavoro non è legittimato a raccogliere certificati medici contenenti anche l'indicazione della diagnosi o da cui si possa risalire alla stessa. Pertanto, gli organismi sanitari devono adoperarsi per impedire che terzi possano desumere notizie sulla salute di una persona dalla notizia della presenza della stessa in un reparto. E ciò va garantito anche rivedendo i modelli prestampati per le giustificazioni o i timbri collegati alla firma dei medici. Il Garante, tra l'altro, ha applicato il provvedimento generale del 9/11/2005 per le strutture sanitarie e le Linee guida del 14/6/2007 per il lavoro pubblico, adottati prima del Gdpr (regolamento UE n. 2016/679), ma ritenuti ancora efficaci. Circa i Dpo (responsabili della protezione dei dati), il Garante punta l'indice sia contro i Dpo, che rimangono inattivi e non aiutano gli enti a rispettare la privacy, sia contro gli enti, che emarginano i Dpo e non li coinvolgono nelle situazioni che concernono profili di privacy.

Antonio Ciccio Messina

» Riproduzione riservata



Commercialisti, redditi in crescita del 10%

Le entrate dei dottori commercialisti del Belpaese si consolidano (anche) nell'ultima annualità fiscale: nel 2023, infatti, il reddito medio degli esponenti della categoria economico-giuridica è prosperato, in dodici mesi, da 80.000 a 88.000 euro, i volumi d'affari (sempre mediamente) hanno travalicato la soglia dei 157.000 euro, con un'«escalation» che, in percentuale, è rispettivamente pari a circa il 10% e l'8%. E, cifre alla mano, risalta la considerevole avanzata dei guadagni di quanti esercitano l'attività lavorativa in forma aggregata, al confronto con i colleghi che assumono e portano avanti incarichi individualmente. È ciò che la Cassa previdenziale e assistenziale dei professionisti (Cdc) rivela a *ItaliaOggi*, dopo aver analizzato le comunicazioni reddituali di più di 68.000 associati (sugli oltre 74.000 totali) effettuate telematicamente entro il 20 dicembre scorso: la progressione degli introiti è incessante, a seguito dello scoppio della pandemia del 2020, giacché, stando ai numeri forniti dagli iscritti nel 2021, i redditi medi raggiungevano i 68.000 euro, l'anno successivo i 74.000, per poi, come accennato, incrementarsi, nell'ultimo biennio disponibile, da 80.000 a 88.000 euro.

Ancora più sostenuta è l'impennata del giro d'affari degli iscritti all'Ente pensionistico privato, visto che, negli stessi anni, si è passati da 120.000 a 131.000 euro, con un aggiuntivo sviluppo positivo sul fronte dell'esercizio professionale del 2022 e nel 2023, tanto che il «business» ha toccato, mediamente, quota 145.000 e 157.000 euro; scandagliando i dati, inoltre, affiora la buona «performance» delle donne (poco meno di 4 associati su 10 sono di genere femminile), i cui redditi e volumi

d'affari medi, si segnala, «si attestano a +10% e +8% circa».

A giudizio del presidente della Cdc Ferdinando Boccia (che aveva già anticipato le stime sull'incremento reddituale degli iscritti nella sua prima intervista dopo l'elezione al vertice della Cassa, succedendo a Stefano Distilli, si veda anche *ItaliaOggi* del 18 ottobre scorso) la salita degli indicatori concernenti i proventi dell'attività dimostrano «la capacità della nostra categoria di creare valore, nonostante un contesto socioeconomico caratterizzato dal perdurare di tensioni geopolitiche e, di conseguenza, da instabilità finanziarie. Trattandosi di valori medi», tiene a puntualizzare, però, occorre «continuare ad essere attenti a sostenere» la platea degli assicurati alla Cassa, «specialmente le fasce più fragili, attraverso iniziative a favore della formazione, dell'avvio alla professione», nonché con «un impegno sempre maggiore per incentivare la competitività sul mercato» dei dottori commercialisti.

Nel complesso, poi, salta all'occhio come coloro che prestano la loro opera in modalità individuale/associata continuano a vantare guadagni mediamente che si attestano «su valori decisamente superiori – anche più del triplo – rispetto a quanti esercitano in forma esclusivamente individuale». E, dunque, prosegue Boccia, l'Ente continua a proporre contributi «ad hoc» per incentivare la creazione di studi associati, Società e Reti tra professionisti (Stp e Rtp), osservando come le iniziative aggregative abbiano costanti «effetti positivi» sulle entrate dei dottori commercialisti.

Simona D'Alessio

1 Riproduzione riservata.





Penale

Abrogato l'abuso, la condanna è per la rivelazione di segreto — p.30



IL RITO MILANESE

In un concorso pubblico per il reclutamento di un tecnico di laboratorio in università, il presidente della commissione e l'unica candidata si sono visti riquallificare l'imputazione dal Gup.

Stop all'abuso d'ufficio, ma può scattare la rivelazione di segreto

Penale

A tutela della correttezza delle procedure nei concorsi pubblici

Giovanni Negri

Soppresso l'abuso d'ufficio la magistratura ha sinora reagito in due modi: da una parte bersagliando la scelta del legislatore con una serie di questioni di legittimità costituzionale, dall'altra provando a utilizzare a fronte del vuoto normativo altre figure di reato. Ne è un esempio la pronuncia del Gup di Milano depositata l'11 novembre nella vicenda di un concorso pubblico per il reclutamento di un tecnico di laboratorio in un dipartimento universitario: sia il presidente della commissione valutatrice, professore presso la stessa università, sia l'unica candidata, poi risultata vin-

citrice, sono stati chiamati a rispondere del delitto di turbativa d'asta.

Secondo la ricostruzione della pubblica accusa il professore e la candidata si sarebbero accordati prima per "ritagliare" il bando sulle caratteristiche dell'aspirante tecnica e poi per anticiparle le domande oggetto della selezione.

Il Gup, con rito direttissimo, ha condannato a 4 mesi l'imputata qualificando la condotta come concorso in rivelazione di segreti d'ufficio, riquallificandola dalla originaria contestazione di turbativa d'asta da parte del Pm.

Il Giudice dell'udienza preliminare, dopo avere appunto negato l'applicabilità del reato di turbativa libertà nel procedimento di scelta del contraente perché relativo al solo settore dei beni e dei servizi, sottolinea che «negare radicalmente l'incriminazione delle turbative nelle procedure di concorso può al più risultare opinabile sotto il profilo della discrezionalità politica, specie tenuto conto della sopravvenuta abrogazione del delitto di cui all'articolo 323 del Codice pe-

nale (l'abuso d'ufficio, ndr), e considerato soprattutto il rango costituzionale del reclutamento del personale della pubblica amministrazione, ma ha una sua intrinseca coerenza logica, che non pone problemi di interpretazione in senso stretto». Starà semmai al legislatore intervenire, insomma, con diverse scelte di politica criminale.

Tuttavia, ricorda la pronuncia, la comunicazione, da parte di un componente della commissione esaminatrice di un pubblico concorso, di elementi indirizzati a fare conoscere anticipatamente, a uno o più concorrenti, con l'esclusione di tutti gli altri, l'oggetto della prova d'esame, configura senza dubbio la rivelazione di segreto d'ufficio.

E dal tenore e dal contenuto dei messaggi scambiati tra il professore e l'unica candidata, come ricostruiti dalla pubblica accusa, è, per il giudice preliminare, evidente oltre alla responsabilità del docente anche quella della candidata, alla quale è stata anche negata la tenuità del fatto, nell'aver istigato il primo alla condotta criminale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

No invece del Gup di Milano alla contestazione di turbativa nella scelta del contraente

